

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 19 GENNAIO 2009

**“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLA REGIONE CAMPANIA – LEGGE FINANZIARIA ANNO 2009 –“**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art.1

Misure a favore dei figli delle vittime dei gravi incidenti sul lavoro

1. E' istituito un fondo per gli interventi di sostegno e per l'erogazione di borse di studio a favore dei figli di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, sentita la commissione consiliare competente, i criteri per la individuazione dei beneficiari e delle modalità di erogazione dei benefici previsti dal comma 1.
3. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante quota parte dello stanziamento sulla Unità Previsionale di Base (UPB) 4.16.41, pari ad euro 700.000,00.

Art. 2

Misure di sostegno alla scuola e alla università. Educazione alla legalità

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone, sentita la commissione consiliare competente, un programma di azioni volto a sostenere ed incentivare la qualificazione del tempo scuola, l'implementazione di azioni di supporto per i minori che frequentano la scuola primaria, il recupero della dispersione scolastica, l'educazione alla legalità e la valorizzazione della storia e della memoria delle comunità locali. Il centro di documentazione contro la camorra dell'assessorato all'istruzione prevede nell'anno 2009 un programma di iniziative, sentite le commissioni consiliari competenti, per il recupero della devianza minorile e della educazione alla legalità.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificato in euro 15.000.000,00, si fa fronte con imputazione della spesa sulle risorse della UPB 3.10.28 a valere sul bilancio pluriennale 2009-2011 in quote annuali.
3. All'onere derivante dall'attuazione della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 13, quantificato in euro 10.000.000,00, si fa fronte con imputazione della spesa sulle risorse della UPB 3.10.28 di pertinenza della ricerca scientifica. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore relaziona sullo stato di attuazione della legge regionale n.13/2004 alle commissioni consiliari competenti.
4. Per consentire le attività del Centro di ricerche oncologiche di Mercogliano (CROM), la Regione provvede a finanziare il predetto Centro per il triennio 2009-2011, nella stessa misura del triennio 2006-2008, a valere sulla UPB 4.15.38.
5. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, istituisce un fondo destinato all'alta formazione nelle tecniche di restauro dell'arte sacra a valere sulla UPB 3.13.115.
6. E' istituito un fondo annuale per la promozione e la manutenzione del "Monumento Nazionale dell'antica area del comune di San Pietro Infine (CE)", teatro nel 1943 di una devastazione senza precedenti, esempio vivente e macroscopico dell'ultimo conflitto mondiale, sede del Museo della Memoria, così come dichiarato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2008, a valere sulle risorse correnti per euro 150.000,00 della UPB 6.23.237.
7. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, affida all'assessorato al lavoro, d'intesa con l'assessorato alle politiche sociali, la realizzazione di interventi destinati a minori o giovani dai diciotto ai venticinque anni già sottoposti a misure di restrizione della libertà o alternative alla detenzione, finalizzati alla formazione e all'inserimento lavorativo attraverso l'esercizio di mestieri artigiani e dei servizi, a valere sull'UPB 3.13.115.
8. All'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 2003, n.7, dopo il comma 1- bis, è aggiunto il seguente:

"1-ter. La Fondazione Francesco De Martino è iscritta nella sezione speciale dell'Albo di cui all'articolo 7, comma 1".
9. E' istituito un fondo di euro 100.000,00 da destinare alla Curia di Napoli per organizzare nella Chiesa Ortodossa di Mosca una mostra di Presepi Napoletani, al fine di promuovere le attività culturali della Campania, a valere sulle risorse della UPB 3.11.31.
10. La Regione Campania riconosce la Reggia di Carditello sito di interesse regionale. La Giunta regionale adotta, con proprio atto, provvedimenti per l'acquisizione ovvero l'uso per finalità pubbliche del predetto bene.

Art. 3

Azioni per il monitoraggio ed il contenimento dei prezzi di beni e di servizi di largo consumo

1. La Giunta regionale promuove la sottoscrizione di una convenzione con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 2, comma 198 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per contribuire con la propria organizzazione alle azioni tese al monitoraggio e al contenimento dei prezzi di beni e di servizi di largo consumo nel territorio regionale. La Giunta regionale provvede, in collaborazione con le associazioni dei consumatori, ad una campagna di informazione sulle variazioni dei prezzi di beni e servizi di largo consumo.
2. La Giunta regionale promuove la stipula di convenzioni con i comuni e con le associazioni dei coltivatori diretti e dei grandi e piccoli produttori ortofrutticoli volte a disciplinare l'istituzione nei comuni della Campania di banchi alimentari, da tenersi almeno due volte a settimana, ove sono posti in vendita, a prezzi di particolare favore, i prodotti agricoli campani. Nelle predette convenzioni sono stabilite misure di esonero dal pagamento della Tassa di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (TOSAP) ovvero contributi a carico della Regione per i soggetti suindicati.

3. La Regione, al fine di rilanciare le attività commerciali e riqualificare i centri storici e urbani, promuove sul proprio territorio processi di aggregazione e di valorizzazione delle piccole imprese commerciali e artigianali mediante l'istituzione e il riconoscimento dei centri commerciali naturali.
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli enti locali e delle categorie interessate e previo parere della commissione consiliare competente, definisce la disciplina istitutiva dei centri commerciali naturali.
5. Alle risorse occorrenti per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede attraverso il Piano di azione per lo sviluppo economico regionale (PASER).

Art. 4

Interventi nell'area del disagio sociale

1. Il reddito di cittadinanza di cui alla legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2, è prorogato per un anno a decorrere dal termine del triennio di sperimentazione, inteso quale primo triennio di erogazione effettiva dell'indennità.
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n.2/2004, dopo le parole "per nucleo familiare", le parole "e in" sono sostituite con "correlata ed in funzione di".
3. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n.2/2004, dopo le parole "indirizzati alla" è aggiunta la parola "istruzione".
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n.2/2004 è aggiunto il seguente: "2-bis. Le misure di cui alle lettere e) e g) sono prioritarie nella progettazione degli interventi. La mancata partecipazione alle misure di cui alla lettera e) da parte di almeno un componente del nucleo familiare, comporta la decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza".
5. La copertura finanziaria è assicurata dall'utilizzo delle seguenti risorse: euro 30.000.000,00 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 38 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007), euro 35.000.000,00 a valere sulle risorse previste per il 2008 dell'UPB 4.16.41, euro 12.000.000,00 a valere sulla competenza dell'esercizio 2009 dell'UPB 4.16.41; per il 2009 l'importo del sussidio è fissato in euro 350,00 mensili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 3 e 4, del regolamento 4 giugno 2004, n. 1, attuativo della legge regionale n. 2/2004.
6. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 1/2007 è abrogato.
7. Ai fini degli specifici interventi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale n.2/2004, inerenti al contrasto, alla dispersione scolastica e all'inserimento formativo e lavorativo dei singoli componenti del nucleo familiare (cosiddette misure di accompagnamento), si provvede, oltre che con le risorse ordinarie di bilancio, con le risorse del Programma operativo regionale (POR) Campania Fondo sociale europeo (FSE) 2007/2013.
8. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione della sperimentazione del reddito di cittadinanza.
9. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1 (legge finanziaria regionale 2008), dopo le parole "portatori di handicap", sostituire le parole "famiglie mononucleo con prole" con le seguenti "famiglie monoparentali con prole".
10. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n.1/2008 sono aggiunte le seguenti parole: "Tale sospensione non può essere concessa ai nuclei familiari o ai soggetti che hanno conseguito la detenzione dell'alloggio, indipendentemente da eventuali dichiarazioni degli assegnatari o detentori aventi titolo, con azioni anche associative di violenza ovvero cagionando danni a persone o cose. La sospensione della procedura di sgombero non si applica per i nuclei familiari che hanno occupato immobili che, per determinazioni dell'amministrazione comunale, devono essere abbattuti o utilizzati per altre finalità in esecuzione di programmi di riqualificazione."
11. L'articolo 70 della legge regionale n.1/2008 è abrogato.

Art. 5

Interventi in materia di assistenza domiciliare integrata

1. Per gli interventi in materia di assistenza domiciliare integrata ai disabili, agli anziani, ai malati in stato terminale, ai minori e per le attività socio- educative domiciliari di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, sono appostate ulteriori risorse pari ad euro 23.000.000,00 a valere sulla UPB 4.16.41.
2. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto al comma 1, la Giunta regionale, in conformità dell'articolo 20 della legge regionale 11/2007, adotta il piano per gli interventi in materia di assistenza integrata e per attività socio-educative domiciliari ai disabili, agli anziani, ai malati in stato terminale ed ai minori. Nell'attuazione dei servizi il predetto piano può prevedere attività di esperienze lavorative e di specializzazione per operatori socio-sanitari il cui finanziamento può avvalersi, oltre che delle risorse ordinarie, anche dei fondi previsti nel POR Campania 2007/2013.
3. In ottemperanza dell'articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1993, n.9, come sostituito dalla legge di conversione 18 marzo 1993, n.67, per l'assistenza didattica domiciliare post scolastica ai disabili sensoriali (Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n.75) riconosciuti ai sensi della legge 3 aprile 2001, n.138, è istituito un fondo annuale di 2,5 milioni di euro da ripartire tra le province della Campania.

Art. 6

Disposizioni relative a musei, pinacoteche regionali, enti teatrali e lirici, fondazioni e teatri stabili beneficiari di finanziamenti regionali

1. I residenti in Campania di età compresa fra i quindici ed i ventiquattro anni o ultrasessantacinquenni accedono gratuitamente ai musei ed alle pinacoteche regionali nonché alle mostre organizzate con l'ausilio di contributi o finanziamenti regionali in base a criteri oggettivi che sono definiti con delibera della Giunta regionale, con particolare riferimento alle scuole.
2. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 è condizione per la concessione dei contributi o per l'erogazione dei finanziamenti regionali.
3. Gli enti teatrali e lirici, le fondazioni e i teatri stabili ai quali la Regione, a qualunque titolo, concede finanziamenti o eroga contributi, riservano, ad ogni manifestazione o rappresentazione, il cinque per cento dei posti in vendita all'ingresso gratuito di residenti in Campania di età compresa fra i quattordici e i ventuno anni.
4. La distribuzione dei biglietti gratuiti avviene mediante i normali circuiti di vendita dei biglietti a pagamento negli stessi orari e con le medesime modalità, ma in modo che il biglietto risulti nominativo, fatti salvi gli oneri derivanti dai diritti spettanti alla Società italiana autori ed editori (SIAE).
5. Le modalità di attuazione e l'erogazione di importi dovuti a qualunque titolo dalla Regione alle strutture di cui al comma 1 sono disciplinate mediante regolamento approvato dal Consiglio regionale.
6. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007), sono soppresse le parole da "per tutta la durata" a "obiettivo 1".
7. La Regione Campania finanzia la realizzazione di attività teatrali nel comune di Ischia.
8. Gli oneri di cui ai commi precedenti gravano sulla UPB 3.11.31 che è incrementata di euro 300.000,00.
9. Al fine di consentire al Museo Filangieri, storico museo civico di Napoli, di riaprire al pubblico è istituito un fondo annuale di euro 300.000,00 a sostegno degli interventi e dei programmi necessari alla riapertura e alla sistemazione delle sale, oltre che alla attivazione di mostre e programmi di valorizzazione delle collezioni d'arte ivi presenti, a valere sulla UPB 3.11.30.

Art. 7

Fondo regionale per l'edilizia pubblica

1. Quota parte del ricorso al mercato finanziario di cui alla legge di Bilancio 2009 è destinata, per euro 10.000.000,00 annui, a reintegrare, mediante iscrizione nella UPB 1.3.10, la disponibilità delle risorse finanziarie di cui al Fondo regionale per l'edilizia pubblica, ridotte dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28.
2. I programmi finanziati per i quali non si è pervenuti all'inizio dei lavori nei termini previsti per problemi tecnico-legali e amministrativi non imputabili al soggetto attuatore, non decadono dal finanziamento, a condizione che l'inizio dei lavori abbia luogo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il fondo rotativo di credito e garanzia, di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 2008 n.1 (legge finanziaria regionale 2008), prevede forme di garanzia per l'intero importo mutuato a favore dei richiedenti il cui reddito derivi, da almeno un triennio, esclusivamente da contratti di lavoro atipici disciplinati dalla legge 14 febbraio 2003, n.30, e relativi decreti attuativi.
4. E' previsto un sostegno economico alle famiglie a basso reddito affittuarie attraverso l'utilizzo di strumenti quali il fondo sociale per l'affitto e l'edilizia agevolata e convenzionata finalizzata alla realizzazione di alloggi da immettere sul mercato dell'affitto a canoni calmierati in via temporanea o permanente.
5. E' previsto un appostamento di fondi aggiuntivi per l'attuazione della delibera di Giunta regionale 30 dicembre 2003, n.3863, e successive modifiche ed integrazioni relativa alle "Agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte di famiglie e coppie di nuova costituzione".
6. Un adeguato stanziamento delle somme di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2009, è destinato al completamento di uno stralcio funzionale relativo al programma di edilizia pubblica sostitutiva per gli alloggi in prefabbricazione pesante per i quartieri di Chiaiano (ambito rione 25/80 di via Nuova Toscanella), Scampia di Napoli (ambito rione 25/80 di Viale della Resistenza, lotto P), Pianura e Soccavo.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore all'urbanistica dispone la ricognizione e la revoca di risorse non utilizzate nei tempi fissati dalle leggi vigenti da destinare al completamento del programma di cui al comma 6.
8. Le cooperative a proprietà indivisa che hanno realizzato alloggi da assegnare in uso, godimento o locazione ai propri soci possono chiedere al comune l'autorizzazione a cedere, in proprietà individuale, tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che hanno già ottenuto l'assegnazione in uso, godimento o locazione.
9. L'autorizzazione di cui al comma 8 è rilasciata dal comune su istanza del legale rappresentante pro tempore della cooperativa, previa conforme delibera approvata a maggioranza dei due terzi dall'assemblea ordinaria dei soci regolarmente costituita.
10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adottano apposito regolamento contenente modalità e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 8.
11. Se gli alloggi sono stati realizzati con l'acquisizione del contributo della Regione o di altri enti pubblici, l'autorizzazione è rilasciata previo nulla osta regionale o degli altri enti pubblici finanziatori, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui alla legge 17 febbraio 1992, n.179, anche in ordine al recupero dei contributi concessi.
12. Per consentire un supporto alle famiglie in condizioni di particolare disagio socio-economico, la Regione contribuisce ad integrare il fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione per un importo pari ad euro 2.000.000,00 da appostare nel bilancio 2009 sul capitolo 2440, UPB 1.3.10, mediante prelievo di pari importo dalla UPB 7.28.64.

Art. 8**Interventi a sostegno del Programma di sviluppo rurale Campania 2007 – 2013**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, previo parere della commissione consiliare competente, un programma di sostegno per il settore agricolo e per la valorizzazione e tracciabilità della filiera agroalimentare, individuando le risorse per le attività da realizzare.
2. Il programma di cui al comma 1 è attuato adottando gli stessi criteri e le stesse procedure previste dal programma di sviluppo rurale Campania 2007-2013 per gli interventi strutturali e per i regimi di aiuti cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
3. Per l'esercizio finanziario anno 2009, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con i fondi assegnati dallo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, per l'importo di euro 3.000.000,00, iscritti nella UPB 12.42.82 dell'entrata ed al correlato capitolo di spesa da istituire nell'ambito della UPB 22.84.245.
4. La Regione incentiva, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, gli interventi a favore della filiera corta come attività volta a sviluppare il rapporto diretto fra consumatore e produttore. La Regione considera prioritari gli interventi posti in essere da enti locali, singoli o associati, a favore dello sviluppo di mercati o spazi di vendita diretta su aree pubbliche o private a cui hanno accesso imprenditori agricoli operanti nell'ambito territoriale ove sono istituite le aree di vendita. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con proprio provvedimento stabilisce un piano di iniziative a favore della filiera corta individuando beneficiari, attività, modalità attuative e condizioni di accesso ai finanziamenti. La Regione estende gli interventi a favore della filiera corta anche ad imprenditori agricoli, singoli o associati.
5. Entro il 30 ottobre di ogni anno gli assessori competenti alla programmazione delle attività promozionali relative all'agricoltura, industria, commercio e turismo presentano alle commissioni consiliari competenti il Piano relativo alla programmazione degli interventi e programmi previsti per l'anno successivo. Per l'anno 2009 il termine è fissato al 31 marzo 2009. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta il blocco delle attività promozionali da parte del settore competente. Le commissioni consiliari competenti si esprimono con parere entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende positivamente espresso.

Art. 9**Fondo di promozione economica e sociale in agricoltura**

1. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione sostiene le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico del territorio della Campania impegnati nella realizzazione di interventi finanziati con le misure del "Programma di sviluppo rurale (PSR) Campania 2007-2013", attraverso la concessione di agevolazioni integrative per la copertura delle spese non ammissibili a contributo da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento CE 20 settembre 2005, n. 1698 e delle relative disposizioni attuative.
2. Al fine della corresponsione delle agevolazioni di cui al comma 1, è istituito, per gli anni 2009-2011, un fondo di premialità, denominato "Fondo di promozione economica e sociale" (FOPES), dell'entità di euro 9.000.000,00, tre per anno, destinato a favorire la realizzazione degli interventi pubblici nel campo dello sviluppo rurale.
3. Il Fondo, per non meno del cinquanta per cento della dotazione complessiva, è riservato ai comuni con un carico demografico inferiore ai cinquemila abitanti.
4. Accedono al Fondo, su domanda, gli enti già utilmente collocati nelle graduatorie di ammissione a finanziamento nell'ambito del programma "PSR Campania 2007-2013", a seguito di selezione effettuata, sulla base dei migliori risultati conseguiti dagli enti stessi nel campo dell'utilità sociale e della tutela dell'ambiente e del territorio, allo scadere di ciascuna fase di operatività individuata nei bandi di attuazione delle misure del PSR.

5. Le agevolazioni finanziarie sono concesse sotto forma di contributo in conto capitale fino al cento per cento dell'ammontare complessivo delle spese non ammissibili a finanziamento da parte del FEASR, come risultanti dal quadro degli stati di avanzamento lavori approvati in conformità delle disposizioni previste per la realizzazione degli investimenti.

6. Il mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione degli investimenti finanziati con le misure del programma "PSR Campania 2007-2013" comporta la revoca anche delle agevolazioni concesse con la presente disposizione di legge ed il recupero delle somme eventualmente già erogate.

7. La concessione delle agevolazioni è disciplinata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte, per l'anno 2009, con imputazione delle spese sulle risorse del Piano di azione per lo sviluppo economico regionale (PASER) (UPB 2.83.243). Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 10

Valorizzazione e tutela della produzione vitivinicola. Internazionalizzazione piccole e medie imprese

1. Il comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2008), è sostituito dal seguente:

“1. La valorizzazione, la promozione e la tracciabilità dei prodotti vitivinicoli, espressione delle tradizioni culturali, sociali e produttive del territorio regionale, rappresentano attività di rilevanza strategica per lo sviluppo economico e per la diffusione della qualità campana all'estero. I consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) favoriscono il consolidamento del successo delle produzioni di qualità, rafforzando i controlli della filiera necessari per esaltare i contenuti di tipicità e originalità del vino. A tal fine, la Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disciplinare per la concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese della filiera vitivinicola, per l'adesione e la partecipazione ai programmi di sviluppo dei Consorzi di tutela volti alla promozione, alla valorizzazione e alla certificazione dei prodotti rese obbligatorie dai decreti del MIPAAF 29 marzo 2007, 13 luglio 2007, 17 luglio 2008 e 16 ottobre 2008”.

2. La dotazione finanziaria iscritta nel bilancio 2008 per il Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 69 della legge regionale n. 1/2008 è reiscritta nel bilancio regionale 2009.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'espletamento di tutte le procedure e degli adempimenti previsti per l'attuazione degli interventi che restano subordinati all'adozione, ai termini dell'articolo 88 del Trattato CE, della decisione positiva da parte della Commissione Europea. Nei casi in cui si configurino, altresì, aiuti di stato, gli interventi operano secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2007, n.12.

4. E' costituita presso l'assessorato all'agricoltura ed alle attività produttive la cabina di regia per il coordinamento delle attività di promozione del settore vitivinicolo denominata Campania Wines. Della cabina di regia fanno parte l'assessore all'agricoltura o suo delegato, l'assessore al turismo o suo delegato, il presidente della commissione consiliare all'agricoltura o suo delegato, un rappresentante designato da Unioncamere Campania, un rappresentante designato per ciascuno Consorzio di tutela e valorizzazione riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali e cinque membri in rappresentanza del settore vitivinicolo fortemente rappresentativi della produzione regionale, scelti uno per provincia su proposta della commissione consiliare competente, sentite le organizzazioni di settore. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, approva apposito disciplinare per l'organizzazione e il funzionamento della cabina di regia.

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, pone in essere misure per la promozione e l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese per il tramite dei consorzi di tutela, di valorizzazione delle produzioni artigianali e dei consorzi export, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 28, commi 5, 6 e 7, della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1. Per la realizzazione del presente piano sono stanziati euro 800.000,00 a valere sulla UPB 2.83.243. Gli interventi previsti dalla presente legge non configurano aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE, in quanto garantiscono l'applicabilità delle condizioni di cui alle norme 8 e 9 del Regolamento CE n. 1685/2000 e successive modifiche. Nei casi in cui si configurino, altresì, aiuti di stato, gli interventi operano secondo quanto disposto agli articoli 5 e 6 della legge regionale 28 novembre 2007, n.12.”

Art. 11

Norme a sostegno del Servizio civile nazionale

1. La Regione Campania contribuisce al finanziamento del Servizio civile nazionale ed integra lo stanziamento annualmente stabilito dalla legge finanziaria dello Stato a favore e a sostegno degli enti di servizio civile. A tal fine stabilisce uno stanziamento annuale di euro 2.000.000,00, a valere sulla UPB 4.16.41, a favore degli enti di servizio civile iscritti all'albo regionale che contribuiscono allo sviluppo delle politiche regionali con particolare riguardo all'ambito socio-assistenziale e ad integrazione degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11.

2. L'erogazione dello stanziamento di cui al comma 1 avviene ai sensi della normativa nazionale in materia di bandi di servizio civile, previo accordo con il competente ufficio nazionale per il servizio civile sulle modalità di co-finanziamento del fondo nazionale e di emanazione di bandi straordinari. Per detti bandi gli indirizzi sono definiti esclusivamente dalla Regione Campania nel rispetto delle priorità di intervento territoriale di cui alla legge regionale n.11/2007.

3. Gli indirizzi e le procedure dei bandi straordinari per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 sono definiti dal competente assessorato alle politiche sociali in raccordo con l'ufficio nazionale per il servizio civile, sentite le commissioni consiliari competenti.

4. Sono finanziati i programmi e i progetti di tutela ambientale, già approvati dalla Giunta regionale, volti a rendere più vivibile e sicura la città di Napoli.

Art. 12

Azioni di sostegno volte a favorire il rientro di risorse umane qualificate sul territorio regionale

1. Al fine di favorire il rientro sul territorio di risorse umane qualificate sono agevolabili, con lo strumento del credito di imposta, le assunzioni di persone che abbiano avuto residenza anagrafica in Regione Campania per almeno dieci anni, in possesso di diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) essere residenti da almeno ventiquattro mesi all'estero o nelle regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza dei fondi strutturali comunitari, non occupati ovvero occupati con contratto di lavoro non a tempo indeterminato presso unità produttive ubicate all'estero o in regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza;
- b) essere occupati a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi presso unità produttive ubicate all'estero o in regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza.

2. Annualmente una quota dei fondi destinati al finanziamento del credito di imposta regionale per gli investimenti è destinata ai soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento regionale 28 novembre 2007, n. 5, di attuazione del credito di imposta per nuovi investimenti in Regione Campania, il cui capitale sociale sia detenuto a maggioranza da soggetti con residenza storica di almeno dieci anni in Regione Campania ed in possesso di diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) essere residenti da almeno ventiquattro mesi all'estero o nelle regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza e che risultino non occupati ovvero occupati con contratto di lavoro non a tempo indeterminato presso unità produttive;
- b) essere occupati a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi presso unità produttive ubicate all'estero o in regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza.

Art. 13

Distretti di imprese e norme sui Consorzi ASI

1. La Regione Campania favorisce sul proprio territorio i processi di aggregazione di imprese ad alta competitività, mediante il riconoscimento dei distretti industriali, tecnologici, agroalimentari e aerospaziali. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di individuazione e costituzione dei suindicati distretti e li trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della proposta i provvedimenti si intendono approvati.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio regionale con apposito disegno di legge le forme di gestione unitaria delle aree industriali in riforma della legge regionale 13 agosto 1998, n.16, nel rispetto della legislazione statale vigente.

3. I consorzi per le Aree di sviluppo industriale (ASI), entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, producono una relazione di monitoraggio dei lotti assegnati, verificando l'adempimento degli obblighi previsti dalle convenzioni, dai contratti e dalla normativa vigente. Negli stessi termini i consorzi sono tenuti a trasmettere copia della relazione alla commissione consiliare competente.

4. Per le aree assegnate ma non utilizzate da più di ventiquattro mesi, i consorzi ASI avviano il procedimento di revoca entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I provvedimenti di revoca, adottati in esecuzione del disposto di cui al comma 4, costituiscono provvedimenti amministrativi immediatamente esecutivi per ragioni di pubblica utilità. Le aree revocate sono immediatamente assegnate agli aventi diritto.

6. In caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 si procede al commissariamento dei consorzi ASI inadempienti.

7. E' istituito il Fondo di garanzia della Regione Campania per il sostegno alle Piccole e medie imprese (PMI) campane operanti nel comparto aerospaziale e delle alte tecnologie e per attrarne altre nuove. Tale Fondo favorisce l'accesso facilitato al credito per nuove attività industriali di elevato livello tecnologico, con l'intento di favorire una ricaduta occupazionale per gli studenti degli istituti tecnici della Regione e per i laureati delle università della Campania.

8. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispose un disciplinare per l'esecuzione di quanto stabilito al comma 7. Il disciplinare è sottoposto al parere della commissione consiliare competente ed è definitivamente adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è assicurato per l'importo di euro 5.000.000,00 sulla UPB 2.83.243.

Art. 14

Sostegno al capitale circolante delle imprese

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 settembre 2008, n.10 (Interventi a favore dei confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania), dopo le parole "garanzie mutualistiche" sono inserite le seguenti: "finalizzate prioritariamente a rendere più agevole la copertura di temporanee esigenze di tesoreria derivanti da squilibri di cassa, a ridurre l'onere derivante dal prolungamento dei tempi di incasso dei crediti e al miglioramento della struttura patrimoniale come condizione per la sostenibilità di nuovi investimenti, "; dopo le parole "a favore di imprese campane." sono aggiunte le seguenti parole: "Gli interventi previsti dalla presente legge non configurano aiuti di stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE in quanto garantiscono l'applicabilità delle condizioni di cui alle norme 8 e 9 del Regolamento CE n. 1685/2000 e successive modifiche. Nei casi in cui si configurino, altresì, aiuti di stato, gli interventi operano secondo quanto disposto agli articoli 5 e 6 della legge regionale 28 novembre 2007, n.12".

2. Gli stanziamenti iscritti nella UPB 2.83.243 denominata "Spese per investimenti nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura", nell'ambito 2 – Sviluppo economico -, Funzione obiettivo n. 283 denominata "Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale", assicurano l'attuazione degli interventi di contribuzione e dei regimi di aiuto regionali, previsti dalla presente legge e destinati tramite il Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2005, n.24 (legge finanziaria regionale 2006), per un importo di euro 10.000.000,00 milioni per il triennio 2009-2011.

Art. 15

Interventi per il trasporto locale

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e a valere sui fondi previsti dallo stesso, al fine di realizzare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009 e fino al 2018, alle società ferroviarie trasferite ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, sono assicurati trasferimenti aggiuntivi ai corrispettivi dei contratti di servizio, pari a euro 10.000.000,00 annui incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti.

2. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania), dopo le parole "i cui costi sono a carico del bilancio della Regione" sono aggiunte le seguenti "entro i limiti degli stanziamenti annuali del bilancio regionale".

3. La Giunta regionale, fino all'approvazione del piano triennale dei servizi minimi di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 3/2002, entro trenta giorni dalla pubblicazione del bilancio annuale di previsione, individua l'entità delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi di competenza delle province e dei comuni capoluogo.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 37 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1 (legge finanziaria regionale 2008), si applicano anche agli esercizi finanziari relativi al triennio 2009-2011.

5. La Regione Campania garantisce un adeguato sostegno alla filiera ferrotranviaria attraverso l'Ente autonomo Volturno (EAV), società totalmente partecipata della Regione Campania per la realizzazione del suo Piano dei trasporti. L'EAV, anche attraverso le sue controllate, assicura la progettazione e la realizzazione di opere infrastrutturali e di materiale rotabile e l'attività industriale di manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e rotabili ferroviari. La Regione sostiene la crescita professionale delle risorse umane impegnate nel comparto e nell'intera filiera delle forniture per assicurare il rispetto dei tempi, dei costi e della qualità nella realizzazione delle opere infrastrutturali e nella manutenzione di rotabili ferroviari. La Regione promuove lo sviluppo di una

cultura imprenditoriale nel segmento delle costruzioni e manutenzioni anche attraverso l'adozione di tecniche innovative e l'ingegnerizzazione dei processi. Le attività connesse agli obiettivi su indicati sono:

- a) la riqualificazione del personale dipendente;
- b) la qualificazione dei neo-assunti;
- c) la promozione della cultura manageriale nella filiera delle forniture con particolare riguardo alla gestione dei progetti;
- d) lo sviluppo delle competenze nella ingegneria della produzione e nel controllo di produzione.

6. La Regione Campania promuove, anche mediante l'utilizzo di fondi europei, lo sviluppo di materiale rotabile innovativo e tecnologicamente avanzato che sia in grado di migliorare sensibilmente il livello quantitativo e qualitativo del servizio di trasporto ferroviario regionale e suburbano, allo scopo di rispondere alla crescente domanda di mobilità dei pendolari, fornendo allo stesso tempo un contributo al superamento dei problemi ambientali e di congestione che caratterizzano i principali centri urbani.

7. In applicazione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato ed integrato dall'articolo 26 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, è istituita la Compagnia regionale marittima Spa (COREMA), per lo svolgimento dei servizi di cabotaggio marittimo di interesse regionale. Scopo della COREMA, in ossequio alla normativa nazionale ed a quanto disposto dalla Unione europea attraverso il Trattato sull'Unione Europea come modificato dal Trattato di Amsterdam, è quello di garantire regolari servizi verso porti che collegano comunità periferiche con la Regione stessa nonché assicurare rotte poco servite e considerate vitali per lo sviluppo socio-economico della Campania, nel rispetto del principio della continuità territoriale.

8. La Giunta regionale della Campania definisce con proprio atto l'organizzazione, la partecipazione societaria e le modalità di funzionamento della COREMA.

9. Per la copertura degli oneri derivanti dalla fase di avvio della costituenda COREMA, in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, si destina lo stanziamento della somma di euro 1.000.000,00 a valere sulla UPB 6.23.57.

Art. 16

Misure per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata

1. La Giunta regionale, per l'attuazione delle misure di accompagnamento, promozione e sostegno per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata nonché per le misure di sostegno alle vittime della criminalità può avvalersi, sentita la commissione consiliare speciale contro la camorra e la criminalità organizzata, nel rispetto della vigente normativa comunitaria nazionale e regionale, della fondazione Politiche integrate per la sicurezza (POLIS) della Regione Campania.

Art. 17

Attività socio-sanitarie

1. Le attività socio-sanitarie previste nelle linee di programmazione regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali, da porre in essere dai comuni e dalle Aziende sanitarie locali (ASL) con l'integrazione istituzionale, si realizzano nelle seguenti forme: convenzioni, aziende di servizi alla persona, fondazioni, consorzi e accordi di programma.

2. L'articolo 10 (Albo Regionale) della legge regionale 15 marzo 1984, n.11, è abrogato. Restano ferme, per la fattispecie di cui al comma 1 e al presente comma, le disposizioni sull'accreditamento istituzionale di cui ai regolamenti regionali 31 luglio 2006, n.3 e 22 giugno 2007, n.1, nonché dell'articolo 8, comma 1, lettera d), e dell'articolo 43 della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11.

3. Al fine di evitare onerosi ricorsi alla mobilità extraregionale nel ricovero di pazienti affetti da gravi patologie oncologiche, tenuto conto delle esperienze maturate nell'ambito di alcune patologie neoplastiche rare da parte dell'Azienda universitaria policlinico (AUP) "Federico II" e per ottemperare alle necessità di assistenza ai pazienti affetti da rare patologie neoplastiche, è istituito un centro di riferimento presso la suddetta AUP. Per il finanziamento del centro è istituito un fondo denominato "Centro riferimento neoplastico per le malattie rare presso l'AUP" con l'appostazione di euro 1.000.000,00.
4. E' istituito un fondo di euro 250.000,00 per il potenziamento, l'ampliamento e il miglioramento del pronto soccorso dell'ospedale A. Cardarelli.
5. E' istituito un fondo di euro 300.000,00 per l'ASL NA/2 per il completamento della camera iperbarica limitatamente al pronto soccorso iperbarico dell'ospedale Rizzoli di Ischia.
6. Le spese di cui ai commi 3, 4 e 5 gravano sulla UPB 4.15.39.
7. Al fine di assicurare continuità e sviluppo alle attività e agli interventi sociali e socio-economici posti in essere dalla fondazione "Villaggio dei ragazzi" di Maddaloni (CE) la Regione Campania riconosce, a favore della stessa, un contributo commisurato alla natura degli interventi programmati per il 2009 e determinato dalla Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, a valere sulla UPB 4.15.38.
8. La Regione, nel corso del primo triennio di attuazione del Piano sociale regionale, accompagna il processo di inserimento delle strutture di cui all'articolo 57 della legge regionale n.11/2007 nella programmazione dei Piani di zona degli Ambiti territoriali, finalizzando, a tale scopo, apposite risorse del Fondo sociale regionale previsto dall'articolo 50 della predetta legge n.11/2007.

Art. 18

Finanziamento dei progetti dei comuni

1. Le risorse provenienti dalla programmazione comunitaria Programma operativo regionale – Fondo europeo di sviluppo regionale (POR-FESR) 2000-2006, quantificate, nella relazione dell'Autorità di gestione del POR Campania 2000-2006 al 31 agosto 2008, in 170 milioni di euro, sono destinate, per l'ottantacinque per cento dell'importo, al finanziamento dei progetti dei comuni con popolazione al di sotto dei cinquantamila abitanti e, per il restante quindici per cento, al finanziamento dei progetti dei comuni superiori ai cinquantamila abitanti, nel rispetto delle regole previste dal Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006. Alle risorse suindicate possono aggiungersi ulteriori finanziamenti da reperire nell'ambito del Fondo aree sottoutilizzate (FAS).
2. Le risorse di cui al comma 1 sono affidate all'area bilancio, ragioneria e tributi della Giunta regionale.
3. I termini per l'utilizzo degli investimenti concessi agli enti locali di cui alla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, sostituita dalle leggi regionali 27 febbraio 2007, n. 3, 12 dicembre 1979, n. 42 e 6 maggio 1985 n. 50, con i piani di riparto dell'annualità 2007, sono prorogati di trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse non programmate o non impegnate dalle province e dalle comunità montane, disponibili e rivenienti dalle leggi regionali 2 agosto 1982, n.42 e 3 agosto 1981, n.55, in relazione all'articolo 31, comma 5, della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1 (legge finanziaria regionale 2007) e all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1 (legge finanziaria regionale 2008), costituiscono un fondo regionale dedicato agli interventi di bonifica montana e di difesa del suolo. Le province, d'intesa con le comunità montane, possono accedere al fondo mediante la presentazione di progetti da inoltrare all'assessorato regionale all'agricoltura e attività produttive. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, disciplina con proprio provvedimento l'approvazione delle proposte e l'erogazione delle risorse.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2003, n.20, sono aggiunti i seguenti :

“5-bis. Sono trasferite ai comuni territorialmente competenti le risorse e le istanze di contributo con la relativa documentazione presentate alla Regione, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76, il cui procedimento amministrativo non risulta concluso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5-ter. Il procedimento amministrativo di cui al comma 5-bis, con la liquidazione del saldo del contributo concesso, deve concludersi entro il 31 dicembre 2009 a cura del responsabile dell'ufficio ricostruzione del comune competente.

5-quater. Entro il 31 marzo 2009 il beneficiario del contributo può chiedere al responsabile dell'ufficio ricostruzione del comune, che adotta il provvedimento entro trenta giorni dall'istanza, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori o per la presentazione della documentazione necessaria alla liquidazione del saldo finale. Tale nuovo termine non può superare i centottanta giorni.”

6. Ai comuni che hanno assunto o che hanno in corso l'assunzione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o altro istituto mutuante utilizzando le risorse loro assegnate, ai sensi della legge regionale 27 febbraio 2007, n.3, e successive modifiche, l'ammontare dei ratei che la Regione ha garantito di corrispondere è accreditato prima di ogni scadenza.

7. Il sessanta per cento delle risorse disponibili per il triennio 2009/2011 nella programmazione dei fondi FAS e per gli interventi del parco progetti regionali finanziabili con il FESR 2007/2013 è esclusivamente assegnato ai comuni con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti.

Art. 19

Norme in materia di utilizzo delle risorse finanziarie a sostegno degli investimenti degli enti locali della Regione Campania

1. La Regione Campania affida alla società per azioni unipersonale di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, Società regionale per la sanità Spa (SORESA), la realizzazione di interventi di carattere patrimoniale, economico e finanziario finalizzati al migliore utilizzo delle risorse stanziata dalla Regione a sostegno degli investimenti degli enti locali del proprio territorio, mediante una maggiore flessibilità gestionale delle risorse rese disponibili e dei risparmi di spesa.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono delegate alla SORESA le seguenti attività: trasferimento ed erogazione dei contributi regionali in conto capitale concessi agli enti locali, ai sensi e con le procedure di cui al capo V della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, e dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (legge finanziaria regionale 2008), ivi compresi i contributi già utilizzati dagli enti medesimi per la contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o altri intermediari finanziari con facoltà di perfezionare sul mercato finanziario, per conto della Regione e previa autorizzazione della Giunta regionale; operazioni di attualizzazione, rinegoziazione o ristrutturazione del piano dei pagamenti di detti contributi.

3. Per l'attuazione del presente articolo e per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti necessari, compresi quelli propedeutici alla modifica dell'oggetto sociale, da approvarsi previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare reso con le modalità prescritte dalla legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17, e l'eventuale incremento di capitale sociale della SORESA.

4. La Giunta regionale è inoltre autorizzata al rilascio, nell'interesse della SORESA, di eventuali garanzie fideiussorie finalizzate al perfezionamento da parte di quest'ultima di operazioni finanziarie sul mercato dei capitali.

5. Nella UPB 1.82.227 è iscritta la somma di euro 130.000.000,00 a decorrere dall'anno 2009 destinata a fornire alla SORESA, anche attraverso l'aumento di capitale sociale, le risorse necessarie all'espletamento delle attività di cui al comma 1. Al relativo onere si fa fronte nell'ambito del complessivo equilibrio di bilancio.

6. Le somme di cui al comma 5 sono trasferite per ogni anno solare con provvedimenti amministrativi che prevedono impegni pluriennali a favore della SORESA per il perfezionamento delle operazioni di cui al comma 1.

7. Nell'espletamento delle proprie funzioni la SORESA opera nel pieno rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione, nonché nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente e della contrattazione collettiva nazionale.

8. Entro il 30 aprile di ciascun anno la SORESA presenta alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare competente in materia di bilancio una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

Art. 20

Incentivi ai comuni per i piani urbanistici

1. Al fine di incentivare i comuni della Campania a dotarsi dei Piani urbanistici comunali (PUC) e dei Regolamenti urbanistici edilizi comunali (RUEC) di cui agli articoli 22 e 28 della legge regionale 22 dicembre 2004, n.16, la Regione Campania concede ulteriori contributi, pari complessivamente ad euro 1.000.000,00 da appostarsi sulla UPB 6.23.59. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, disciplina l'attribuzione dei suddetti contributi.

2. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 2 luglio 1997, n.18 (Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica) è così modificato:

“5. Il Presidente ed i componenti sono designati entro quarantacinque giorni dall'inizio della legislatura regionale e restano in carica per la durata della stessa. In deroga al comma 2 il Presidente, magistrato in pensione, può essere confermato nell'incarico per una ulteriore legislatura, per una sola volta, a sua domanda. La domanda deve pervenire alla Giunta regionale non oltre trenta giorni prima della fine della legislatura.”

Art. 21

Fondo per la riqualificazione del personale dei comuni

1. Per una migliore attuazione dei programmi di formazione e di riqualificazione del personale dei comuni, al fine di un efficace assolvimento dei compiti legati al federalismo fiscale e all'autonomia finanziaria, tributaria e impositiva degli enti, è istituito un fondo di euro 250.000,00.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, assegna il fondo a programmi formativi predisposti dalle associazioni regionali di cui all'articolo 270 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modifiche.

3. La relativa spesa grava, per l'esercizio finanziario 2009, sul capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo per la riqualificazione del personale dei comuni". Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 22

Norme in materia di perdita di possesso degli autoveicoli

1. L'intestatario del veicolo regolarmente iscritto al Pubblico registro automobilistico (PRA) che perde il possesso dello stesso per qualsiasi evento documentato da atto avente data certa non è tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale nel caso in cui ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) abbia perso il possesso entro il termine utile per il pagamento di ciascun periodo tributario;
- b) abbia provveduto in ogni caso alla annotazione della perdita di possesso al PRA.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2009, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non

lucrative di utilità sociale”, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli della protezione civile.

Art. 23

Potenziamento degli uffici finanziari regionali

1. A decorrere dall'anno 2009 una quota non superiore al 2,5 per cento dell'incremento delle somme effettivamente riscosse, rispetto all'anno precedente, nell'ambito delle attività di accertamento dell'evasione e di controllo in materia di tributi regionali gestiti in forma diretta, è destinata al potenziamento degli uffici finanziari della Regione e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
2. Con delibera di Giunta regionale sono stabiliti modalità e termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 1 nel rispetto dei vigenti contratti di lavoro.
3. Agli oneri relativi all'applicazione del comma 1 si provvede attraverso quota parte dello stanziamento di cui alla UPB 6.23.57.

Art. 24

Adeguamenti in materia di acque pubbliche

1. Le spese amministrative istruttorie da porre a carico dei soggetti pubblici e privati richiedenti la concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche prevista dall'articolo 11 del Regio Decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sono fissate in euro 500,00.
2. La cauzione a carico dei soggetti pubblici e privati richiedenti la concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche da depositare ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è determinata in una somma non inferiore ad un'annata del canone demaniale.
3. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 29 luglio 2008, n.8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), dopo le parole “direttore sanitario” eliminare la parola “non”.
4. Dopo il comma 14 dell'articolo 44 della legge regionale n.8/2008 è aggiunto il seguente :
“15. Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, le procedure di attuazione della stessa sono assicurate dall'emanazione di uno o più decreti del dirigente del settore regionale competente, sentite le associazioni di categoria.”

Art. 25

Misure di contenimento della spesa sanitaria

1. L'articolo 1 della legge regionale 27 agosto 2002, n. 17 (Provvedimenti urgenti per la copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie per l'anno 2001), è così sostituito:
“Art.1 (Adeguamento al Piano di rientro dal disavanzo sanitario)
1.Le risorse derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare non strumentale delle aziende sanitarie regionali sono integralmente destinate a concorrere al ripiano di eventuali maggiori disavanzi del Servizio sanitario regionale, rispetto a quanto previsto dal Piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario della Regione Campania 1 gennaio 2007–31 dicembre 2009, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 460 del 20 marzo 2007.
2.La Giunta regionale definisce con propri provvedimenti le procedure e le modalità più vantaggiose per l'alienazione degli immobili di cui al presente articolo.”
2. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, comprese le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, i policlinici universitari a gestione diretta, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli istituti

zooprofilattici sperimentali e le agenzie sanitarie regionali che hanno stipulato l'accordo previsto dall'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), limitatamente alla durata dell'accordo, non possono essere sottoposti a pignoramenti.

3. Alla legge regionale 21 aprile 1997, n. 12 (Rideterminazione dell'organico del ruolo della Giunta regionale. Norme di adeguamento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 30 e 31), all'allegato tabella H, ai profili professionali dell'8° livello, dopo il profilo professionale "funzionario veterinario" è inserito quello di "funzionario farmacista".

4. La Regione Campania può stipulare convenzioni con istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo di utilità sociale (Onlus) che dispongono di strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale.

Art. 26

Determinazione del valore della consistenza immobiliare del patrimonio regionale

1. Il valore della consistenza immobiliare del patrimonio regionale, a partire dall'anno 2009, è così determinato:

- a) per i fabbricati si fa riferimento al valore minimo desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari – Osservatorio mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio – relativo al comune e alla fascia-zona di ubicazione dell'immobile. In mancanza delle quotazioni relative al comune su cui insiste l'immobile si fa riferimento alla media dei valori minimi dei comuni limitrofi;
- b) per i terreni agricoli si fa riferimento ai Valori agricoli medi (VAM) disponibili;
- c) per i terreni con destinazione d'uso diverso dall'agricolo si fa riferimento al valore venale assunto a base del calcolo dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI).

Art. 27

Digitalizzazione del Bollettino ufficiale della regione Campania

1. Il Bollettino ufficiale della Regione Campania, di seguito BURC, è lo strumento legale di conoscenza delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.

2. La Regione Campania riconosce valore legale alla pubblicazione del BURC in forma digitale, demandando a regolamento regionale, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la disciplina delle modalità di accesso e delle procedure che garantiscono l'autenticità, l'integrità e la conservazione degli atti pubblicati.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, la Regione Campania procede alla pubblicazione del solo BURC digitale e riconosce valore legale esclusivamente al medesimo.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento, all'articolo 3, comma 1, punto 7, della legge regionale 31 dicembre 1994, n. 43, sono soppresse le parole "e dell'edizione del bollettino ufficiale della Regione".

5. Resta ferma la competenza del Settore Provveditorato ed Economato in materia di adempimenti amministrativo fiscali inerenti le pubblicazioni di avvisi ed inserzioni, a pagamento, sul BURC digitale.

6. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto delle previsioni contenute nel codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, la Giunta regionale della Campania procede alla riorganizzazione strutturale della telematica, delle tecnologie informatiche e della comunicazione nei rapporti con i privati e con gli enti pubblici nonché alla realizzazione dell'obiettivo della trasparenza, partecipazione e intervento semplificato dei cittadini ad ogni fase dei procedimenti amministrativi con l'uso della posta

elettronica certificata almeno fino a coprire il sessanta per cento della corrispondenza attualmente inviata.

7. Nei procedimenti iniziati ad istanza informatica di parte, il responsabile del procedimento, ove sussistano motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, può invitare l'istante, a mezzo posta elettronica certificata, alla presentazione della documentazione integrativa prevista dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (legge finanziaria regionale 2008).

8. Per i consumi telefonici la Regione Campania e gli enti strumentali sono tenuti, e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi a servizi di fonia in corso, ad utilizzare i servizi VOIP, Voce tramite protocollo internet.

9. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 8 comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del cinquanta per cento delle risorse stanziati nell'anno in corso per spese di telefonia.

Art. 28

Scioglimento dell'EFI e riorganizzazione delle Agenzie regionali

1. La Società per azioni denominata Ente funzionale per l'innovazione e lo sviluppo regionale Spa (EFI), il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla Regione Campania, è sciolta. La Giunta regionale adotta tutti gli atti consequenziali.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un disegno di legge per la riorganizzazione dell'Agenzia della Campania per il lavoro (ARLAV), dell'Agenzia regionale sanitaria (ARSAN), dell'Agenzia campana per la mobilità sostenibile (ACAM) e dei Consorzi di bonifica.

3. La mancata approvazione del piano di riorganizzazione di cui al comma 2 comporta lo scioglimento delle Agenzie regionali e dei Consorzi di bonifica ed il trasferimento delle competenze, delle funzioni e del personale di ruolo alla Giunta regionale.

4. La denominazione dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n.14, è modificata in "Agenzia regionale della Campania per il lavoro e la scuola".

Art.29

Assistenza legale degli enti strumentali della Regione e delle società regionali

1. Nei casi in cui non ricorrono motivi di conflitto con gli interessi della Regione, l'avvocatura regionale è abilitata a svolgere attività di consulenza attraverso l'espressione di pareri e a patrocinare in giudizio gli enti strumentali della Regione e le società il cui capitale sociale è interamente sottoscritto dalla Regione.

2. Per i fini di cui al comma 1 le singole società e gli enti strumentali sottoscrivono con la Giunta regionale una convenzione che regola le modalità attraverso cui può essere richiesta l'attività dell'avvocatura regionale e che quantifica gli oneri a carico delle società e degli enti strumentali.

3. Le agenzie regionali, gli enti strumentali e le società il cui capitale è interamente o a maggioranza sottoscritto dalla Regione Campania non possono sostenere per l'acquisizione di consulenze spese superiori al sessanta per cento degli importi dalle stesse spese nell'anno 2008.

Art. 30

Contenimento della spesa del Consiglio regionale

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autovettura di rappresentanza è assegnata in uso esclusivo al presidente del Consiglio regionale. I componenti dell'ufficio di presidenza, i presidenti delle commissioni consiliari, i presidenti dei gruppi consiliari, il capo dell'opposizione, i consiglieri regionali e i dirigenti regionali non sono assegnatari di autovetture di rappresentanza. Essi possono richiedere l'utilizzo dell'autovettura esclusivamente per motivi istituzionali e di

servizio.

2. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1 (legge finanziaria regionale 2007), è abrogato. L'ufficio di presidenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale, per l'approvazione, una nuova disciplina sui temi di cui al comma 1 e del presente comma, che comporti una riduzione di spesa di almeno il trenta per cento.

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1996, n.13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) è abrogato.

4. Per l'anno 2009 le spese di consulenza del Consiglio e della Giunta regionale devono essere inferiori del trenta per cento rispetto a quelle sostenute nell'esercizio 2007, così come risultanti dal bilancio consuntivo.

Art. 31 Oratori

1. La Regione incentiva e promuove, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, l'attivazione e la realizzazione di oratori, quali luoghi di promozione di attività culturali, sportive dilettantistiche, sociali, assistenziali, turistiche, ricreative e di formazione extrascolastica della persona.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare permanente con le modalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 17 ottobre 2005, n.17, individua, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i beneficiari, le modalità attuative e le condizioni di accesso ai finanziamenti.

3. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, della legge 30 aprile 2002, n.7, ad adottare ogni idonea variazione di bilancio per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 32 Modifiche legislative

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 24 luglio 2007, n.8 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati), è inserito il seguente :

“1-bis. Le guardie giurate, ambientali volontarie, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.”

2. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 2002, n.7 (Ordinamento contabile della Regione Campania) è sostituito dal seguente:

“8. La realizzazione delle spese avviene nei limiti dei relativi stanziamenti di previsione e delle effettive disponibilità di cassa, indipendentemente dall'andamento della gestione delle specifiche entrate a cui ciascuna spesa sia eventualmente correlata.”

Art. 33 Interventi di recupero urbano

1. Al fine di favorire l'utilizzo di nuove risorse finanziarie e strumenti di finanza innovativa che consentono un idoneo finanziamento degli interventi di recupero urbano, e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1 (legge finanziaria regionale 2008), la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per il governo del territorio, di concerto con l'assessore al bilancio, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per:

- a) l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a, del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326;
- b) la partecipazione a fondi immobiliari anche attraverso l'istituzione di fondazioni.

Art. 34
Proroga termini

1. I termini di cui alla legge regionale 1 febbraio 2005, n.2, e successive modifiche, sono prorogati al 31 marzo 2009.

Art. 35
Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

19 gennaio 2009

Bassolino

LEGGE REGIONALE: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania”.

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all’art. 2

Comma 3

Legge regionale 20 dicembre 2004, n. 13: “Promozione e valorizzazione delle università della Campania.”.

Comma 6

D. P. R. del 18 marzo 2008 : “Dichiarazione di «Monumento nazionale» dell’antica area di San Pietro Infine”

Comma 8

Legge regionale 14 marzo 2003, n. 7: ”Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale “.

Art. 16: “Disposizioni di prima attuazione.”.

1. In sede di prima attuazione della presente legge sono iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 7, comma 1, le Istituzioni di alta cultura in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, che ricevono contributi regionali in base alle leggi abrogate dall'articolo 19, comma 2.

1-bis. In relazione al livello qualitativo ed alla risonanza anche a livello internazionale delle attività di alta cultura svolte, la Fondazione Donna Regina per le arti contemporanee con sede in Napoli è iscritta nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 7, comma 1 .

2. Gli Enti e le Associazioni culturali, già inseriti nell'albo istituito ai sensi della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49, che non posseggono tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo regionale e nella sezione speciale di cui agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, sono iscritti, in sede di prima attuazione della presente legge, nell'albo regionale di cui all'articolo 6, comma 1, limitatamente al biennio 2003/2004 al fine di consentire l'adeguamento ai requisiti previsti dalla presente legge.

Nota all’art. 3

Comma 1.

Legge 24 dicembre 2007, n.244:” Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”.

Art. 2, comma 198: “È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di

avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attività svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato”.

Nota all'art. 4

Comma 1

Legge regionale 19 febbraio 2004, n.2: “Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza”.

Comma 2

Legge regionale 19 febbraio 2004, n.2:”già citata nella nota al comma 1 ”

Art.2:” Oggetto e finalità. ”

1. Ai residenti comunitari ed extracomunitari da almeno sessanta mesi nella Regione Campania che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3 è assicurato il reddito di cittadinanza come misura di contrasto alla povertà e all'esclusione e come strumento teso a favorire condizioni efficaci di inserimento lavorativo e sociale.

2. Il reddito di cittadinanza, che fa riferimento alle persone nel contesto del nucleo familiare, consiste in una erogazione monetaria che non supera i 350,00 euro mensili per nucleo familiare e in specifici interventi mirati all'inserimento scolastico, formativo e lavorativo dei singoli componenti.

Comma 3

Legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2:” già citata nella nota al comma 1 ”

Art.6 :” Progettazione degli interventi. ”

1. Il Comune sulla base delle istanze ricevute seleziona gli aventi diritto e progetta per ciascuno di essi l'intervento complessivo, che prevede, oltre all'erogazione monetaria, le misure idonee a perseguire le finalità di cui all'articolo 2, concordando gli opportuni interventi di altri enti istituzionali.

2. Sono previste le seguenti misure:

- a) sostegno alla scolarità nella fascia d'obbligo, in particolare per acquisto libri di testo;
- b) sostegno alla scolarità e alla formazione degli adolescenti e dei giovani, in particolare per acquisto libri di testo;
- c) accesso gratuito ai servizi sociali e socio-sanitari;
- d) misure tese a promuovere l'emersione del lavoro irregolare o l'avvio all'autoimpiego attraverso percorsi che permettono l'utilizzo di risorse regionali;
- e) misure tese a promuovere l'accesso ai dispositivi della politica del lavoro regionale indirizzati alla formazione e di incentivo all'occupazione;
- f) agevolazioni per l'uso dei trasporti pubblici regionali;
- g) sostegno alle spese di affitto;
- h) inserimento nelle attività culturali.

3. Le misure previste al comma 2 sono definite ed articolate nel Regolamento di cui all'articolo 3 e sono

concordate con le Amministrazioni provinciali, per quanto di competenza.

Comma 4

Legge regionale 19 febbraio 2004, n.2:”già citata nella nota al comma 1”

Art.6 :” già citato nella nota al comma 3 “

Comma 5

Legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 :”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007”

Art.38:” Reddito di cittadinanza.”

1. È prorogata per l'anno 2007 la sperimentazione del reddito di cittadinanza di cui alla legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2, assicurando copertura agli aventi diritto fino alla concorrenza della somma complessiva di euro 30 milioni.

2. Alla copertura delle ulteriori necessità, per assicurare l'erogazione per l'intero anno solare, quantificate in euro 50 milioni, si provvede mediante richiesta al Governo centrale di concorso da parte dello Stato. In mancanza, la Giunta regionale provvede a definire soluzioni alternative.

3. Quota parte del fondo di cui alla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, articolo 1, comma 1, iscritto nel bilancio 2004 nella UPB 4.15.38 e non utilizzato al 31 dicembre 2006 pari ad euro 30 milioni, è iscritto nel bilancio 2007 per essere destinato agli interventi di interesse sociale di cui al comma 1, in applicazione dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 28/2003. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione-avanzo di amministrazione.

Regolamento regionale 4 giugno 2004, n. 1. :“Regolamento di attuazione della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2 concernente "Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza”

Art.5: “ Individuazione degli aventi diritto”.

1. Ciascun Comune provvede alla istruttoria e alla valutazione delle istanze, alla individuazione delle domande ammissibili al beneficio per ciascun anno della sperimentazione, nonché al controllo ed alla verifica, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, di quanto dichiarato dai richiedenti per l'accesso agli interventi di cui all'articolo 6 della L.R. n. 2/2004.

2. I Comuni, agli esiti delle attività di cui al comma 1, trasmettono al Comune capofila di ambito l'elenco nominativo delle istanze ammissibili specificando per ciascuna di esse l'importo di reddito accertato secondo le modalità previste all'articolo 3.

3. Il Comune capofila redige la graduatoria di ambito, valuta gli eventuali ricorsi, individua i beneficiari e trasferisce ai Comuni di ambito le risorse finanziarie per l'erogazione della misura in ragione dei beneficiari ivi residenti.

4. Nei 90 giorni successivi al termine di presentazione delle istanze di cui all'articolo 4, comma 1, è formata la graduatoria dei beneficiari, sono esaminati gli eventuali ricorsi presentati ed è riconosciuto il beneficio monetario corrispondente alla prima mensilità del reddito di cittadinanza.

Comma 6

Legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 già citata nella nota al comma 5

Art.38: già citato nella nota al comma 5.

Comma 7

Legge regionale 19 febbraio 2004, n.2:”già citata nella nota al comma 1 ”

Art.6 : già citato nella nota al comma 3”

Comma 9

Legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1:” Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria 2008-

Art. 14:”Procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.”

Comma 2. Gli occupanti di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi quelli realizzati ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che alla data di pubblicazione della presente legge non risultano titolari dell'ordinanza sindacale di assegnazione prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 18/1997, nel caso in cui si tratti di soggetti ultrasessantacinquenni, di nuclei familiari comprendenti soggetti portatori di handicap, di famiglie mononucleo con prole, sempre che l'uso dell'alloggio non sia stato sottratto agli aventi titolo, godono per la durata di tre anni della sospensione delle procedure previste dall'articolo 30 della citata legge regionale n. 18/1997.

Comma 10

Legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 già citata nella nota al comma 9.

Art. 14 comma 2 già citato nella nota al comma 9.

Comma 11

Legge regionale 30 gennaio 2008, n.1 :” già citata nella nota al comma 9”

Art. 70:” *Finanziamento delle leggi regionali sul reddito di cittadinanza e sulla dignità sociale.*”

“1. È prorogata per l'anno 2008 la sperimentazione del reddito di cittadinanza di cui alla legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2, assicurando copertura agli aventi diritto.

2. Alla copertura di eventuali ulteriori necessità, per assicurare l'erogazione per l'intero anno solare si provvede mediante richiesta al Governo nazionale di concorso da parte dello Stato.

3. Per l'anno 2008 è assicurato il finanziamento della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, con trasferimenti nazionali e con le risorse disponibili nel bilancio regionale per la spesa sociale”.

Nota all'art. 5

Comma 1

Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11: " Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 "

Comma 2

Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11: " già citata nella nota al comma 1 "

Art.20 : "Il piano sociale regionale "

"1. La Regione adotta con cadenza triennale il piano sociale regionale, sentita la consulta regionale di cui all'articolo 12, le organizzazioni sindacali, le associazioni maggiormente rappresentative di tutela degli utenti e delle professioni coinvolte nel sistema dei servizi integrati.

2. La Regione verifica, con scadenza annuale, l'andamento della programmazione del sistema integrato d'interventi e servizi, con i soggetti di cui al comma 1.

3. Il piano è approvato entro il 30 settembre dell'ultimo anno di ciascun triennio con delibera della Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare che lo rende nei tempi e con le modalità di cui alla legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17.

4. Il piano sociale regionale è lo strumento di programmazione sociale che definisce i principi d'indirizzo e coordinamento per la realizzazione, da parte degli enti locali associati, del sistema integrato d'interventi e servizi. Il piano sociale regionale, in particolare, indica:

a) gli obiettivi di inclusione sociale, di pari opportunità, di benessere e di sicurezza sociale da perseguire sulla base della rilevazione dei bisogni del territorio;

b) le finalità e gli interventi relativi alle aree tematiche del sistema integrato e le priorità per il raggiungimento degli obiettivi previsti;

c) gli indirizzi e le modalità di attuazione dell'integrazione degli interventi sociali, sanitari, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

d) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni e servizi sociali che costituiscono i livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 5;

e) i criteri e gli indicatori di efficacia, efficienza, rapporto costi-benefici, per la verifica e la valutazione, in termini di qualità del sistema integrato, in coerenza con gli articoli 46 e seguenti;

f) l'entità e le modalità di partecipazione finanziaria dei comuni alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

g) i criteri di riparto del fondo regionale destinato ad attuare il sistema integrato, in coerenza con gli articoli 49 e seguenti, nonché i criteri di rendicontazione da parte degli enti beneficiari;

h) gli indirizzi per la sperimentazione di servizi e interventi volti a soddisfare nuovi bisogni sociali e ad introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi, promuovendo l'attuazione delle disposizioni di cui al capo VII della legge 8 marzo 2000, n. 53;

i) i criteri generali per garantire l'accesso ai servizi ed agli interventi in coerenza con l'articolo 24;

l) criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni di cui all'articolo 53 e per l'assegnazione e utilizzo dei titoli per l'acquisto dei servizi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e);

m) i criteri di riparto del fondo sociale regionale di cui all'articolo 50.

5. Il piano sociale regionale prevede l'interazione con altri piani di sviluppo e di programmazione regionale e locale.

6. Ogni tre anni la Regione organizza la conferenza regionale sul Welfare quale momento di confronto pubblico sull'attuazione del sistema integrato di interventi per i servizi sociali e sociosanitari e, nel contempo, quale momento di rilevazione di bisogni per la programmazione del triennio successivo di intervento.

7. Il piano sociale regionale può individuare specifici programmi d'intervento, che per loro natura, richiedono il coinvolgimento di più ambiti territoriali, in raccordo con le relative programmazioni locali”.

Comma 3

Legge 18 marzo 1993, n. 67: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.”

Art. 5: “Servizi assistenziali.”

“1. Le funzioni assistenziali, già di competenza delle province alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142 , sono restituite alla competenza delle province che le esercitano, direttamente o in regime di convenzione con i comuni, secondo quanto previsto dalle leggi regionali di settore, che le regioni approveranno entro il 31 dicembre 1993.

2. In ogni caso dovranno essere destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il 1991, il 1992 e il 1993”.

D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75 : “Regolamento di attuazione della L. 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.”

Legge 3 aprile 2001, n. 138 : “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”.

Nota all'art. 6

Comma 6

Legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 già citata nella nota all'art. 4, comma 5.

Art. 7: “Modifiche alla L.R. n. 7/2003 e alla L.R. n. 8/2004.”

“1. All'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-bis. In relazione al livello qualitativo ed alla risonanza anche a livello internazionale delle attività di alta cultura svolte, la Fondazione Donna Regina per le arti contemporanee con sede in Napoli è iscritta nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 7, comma 1.”.

2. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 sono prorogati al 31 dicembre 2008 .

3. All'articolo 3 della legge regionale n. 8/2004, al comma 4, è aggiunto il comma:

"4-bis. Dall'elenco dei beni alienabili ai sensi del comma 3, articolo 25, della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18, è eliminato l'intero cespite immobiliare di via Tarsia - Napoli - civici 38, 30 e 40, numeri d'ordine 188, 187, 183 e 184.”.

4. Gli immobili, sedi di teatri di proprietà della Regione che si trovano in zone disagiate individuate dalla

Giunta regionale, sono dispensati dal pagamento del fitto per tutta la durata della permanenza della Regione Campania nell'obiettivo 1”.

Nota all'art. 7

Comma 1

Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 :”Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale.”

Art. 5 : “Disposizioni per la copertura dei disavanzi pregressi del sistema sanitario regionale.”

Comma 2. Al fine di conseguire il più efficiente ed efficace impiego delle risorse assegnate alla Regione e considerata la loro distribuzione temporale di utilizzo per la realizzazione delle iniziative regionali per l'edilizia pubblica prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, le risorse finanziarie appostate nel bilancio regionale nello stato di previsione della spesa 2003 all'U.P.B. 1.3.10 - capitolo gestionale 2401 - limitatamente alla somma di Euro 550.000.000,00, fermo restando il rispetto degli obblighi assunti derivanti dall'applicazione di disposizioni legislative vigenti, sono destinate al finanziamento della maggiore spesa per l'assistenza sanitaria accertata per l'anno 2002 per assicurare il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 ed alla conseguente Delib.G.R. n. 1082/2002, alla Delib.G.R. n. 4845/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Comma 3

Legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1:” già citata nella nota all'art. 4”

Art.13: “Fondo di credito e garanzia per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata.”

“1. È istituito un Fondo rotativo di credito e garanzia finalizzato a:

a) fornire le garanzie richieste dal sistema bancario per la concessione di mutui per l'acquisto di immobili destinati a prima casa;

b) favorire la concessione di mutui agevolati, anche mediante la partecipazione della Regione attraverso contributi in conto interessi.

2. I benefici di cui al comma 1, lettera b) sono finalizzati anche al pagamento di rate di mutui già concessi nell'ultimo triennio.

3. Al Fondo affluisce una quota parte delle risorse per annualità future spettanti alla Regione Campania in virtù dell'accordo di programma stipulato in data 26 ottobre 2000 con il Ministero dei lavori pubblici. Eventuali rientri per capitale ed interesse sono destinati ad incrementare il Fondo stesso.

4. La Giunta regionale, su proposta del competente assessore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l'entità, le modalità ed i criteri di accesso al Fondo rinviando, per la gestione dello stesso, alla integrazione della convenzione stipulata con la Cassa depositi e prestiti in data 20 luglio 2001 che snellisca le procedure e la tempistica con oneri ridotti a carico dell'amministrazione regionale”.

Legge. 14 febbraio 2003, n. 30 :”Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”.

Comma 11

Legge 17 febbraio 1992, n. 179: “Norme per l'edilizia residenziale pubblica”.

Nota all'art. 8

Comma 3

D. Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 : “Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale “

Nota all'art. 9

Comma 1

Reg. (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005: “Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”.

Articolo 71 :”Ammissibilità delle spese.”

“1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità.

Una nuova spesa aggiunta al momento della revisione di un programma ai sensi dell'articolo 19 diventa ammissibile a decorrere dalla data in cui la Commissione riceve la richiesta di revisione del programma.

2. Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organo competente.

3. Le norme sull'ammissibilità delle spese sono adottate a livello nazionale, tenendo conto delle specifiche condizioni stabilite dal presente regolamento per talune misure di sviluppo rurale.

Non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese:

a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;

b) interessi passivi, fatto salvo il paragrafo 5;

c) acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle azioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1.

5. In deroga al paragrafo 3, lettera b), il contributo del FEASR può essere realizzato in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto. Le modalità di applicazione sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2”.

Nota all'art. 10

Commi 1 e 2

Legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1:” già citata nella nota all'art. 4”

Art. 69: “Interventi in materia di consorzi di tutela”

“1. La regione Campania, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, attua un piano di incentivi volto a destinare contributi a fondo perduto per le spese sostenute dalle piccole medie imprese (PMI) della filiera vitivinicola aderenti a consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF), per ottemperare agli obblighi in materia di controllo e di tracciabilità in tutte le fasi del processo produttivo dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) rese obbligatorie dai decreti del MIPAAF 29 marzo 2007 e 13 luglio 2007.

2. È istituito, per le finalità di cui al comma 1, un Fondo per la qualità delle produzioni locali tipiche della filiera vitivinicola, con una dotazione iniziale pari ad euro 1 milione a valere sulla UPB 2.83.243 del bilancio regionale 2008”.

Comma 3

Trattato 25 marzo 1957:“ Trattato che istituisce la Comunità europea”

Articolo 88 (ex articolo 93)

“1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale”.

Legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 :”Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale. “

Art. 5 :” Aiuti agli investimenti con procedura valutativa: incentivi per l'innovazione e lo sviluppo.”

“1. Gli incentivi per l'innovazione e lo sviluppo sono finalizzati a promuovere progetti orientati al rafforzamento dei processi produttivi, distributivi e organizzativi di impresa, all'internazionalizzazione, all'incremento della dimensione d'impresa e della competitività sui mercati nazionali e internazionali, tramite la realizzazione di interventi di carattere strutturale in investimenti produttivi, in formazione del capitale umano, in ricerca e sviluppo tecnologico, volti a produrre effetti duraturi per le imprese che operano sul territorio regionale.

2. Alle imprese che realizzano progetti di cui al comma 1 sul territorio regionale sono concessi aiuti con procedura valutativa e nella forma di contributo in conto capitale, finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, concessioni di garanzie, azioni di ingegneria finanziaria inerenti garanzie e partecipazioni al capitale di rischio, ai sensi del decreto legislativo n. 123/1998, articoli 5 e 7. L'ammissibilità agli aiuti può essere limitata ai piani progettuali corredati dell'impegno di almeno un istituto di credito, società di investimento o società finanziaria di cui all'articolo 2, comma 3, a finanziare i singoli investimenti previsti con la concessione di linee finanziarie a medio-lungo termine, con interventi di partecipazione temporanea al capitale, con prestiti partecipativi ovvero con interventi equipollenti.

3. Oggetto di agevolazione sono le spese di investimento, sostenute anche mediante contratti di locazione finanziaria, in beni materiali ed immateriali nuovi, spese per servizi e consulenze di carattere straordinario, costi di gestione e funzionamento, comunque strumentali e necessari all'attuazione dei progetti di cui al comma 1.

4. Gli aiuti sono differenziati con l'emanazione degli atti di cui all'articolo 7, comma 3, in relazione a distinte finalità di politica economica, di determinate tipologie di impresa, di specifici ambiti e settori economici, di specifiche caratteristiche dei programmi di investimento e di gestione nel rispetto di quanto disciplinato dalla presente legge e nel rispetto delle limitazioni, condizioni ed intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea. Essi non sono cumulabili con altri aiuti di stato a finalità regionale o con altri aiuti destinati ai medesimi beni e spese oggetto dell'agevolazione. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, oppure se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione, la stessa è rideterminata escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi sono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, l'agevolazione è rideterminata escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni precedenti si applicano anche se non è esercitato il riscatto”.

Comma 5

Legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 già citata nella nota all'art. 4, comma 5.

Art. 28: “Snellimento delle procedure in materia di impianti produttivi.”

Comma 5. Al fine di favorire la diffusione della cultura dell'aggregazione e della cooperazione tra imprese la Giunta regionale, nell'ambito del PASER, istituisce un fondo per l'aggregazione e la cooperazione tra le imprese volto a rafforzare i consorzi già esistenti e ad incentivare la costituzione di nuovi consorzi tra imprese.

Comma 6. Sul fondo di cui al comma 5 si attivano strumenti per agevolare la gestione corrente attraverso la concessione di finanziamenti a fondo perduto per un importo massimo di euro ventimila l'anno e per non più di tre anni.

Comma 7. Ai finanziamenti di cui al comma 6 possono accedere i consorzi con sede nella Regione Campania che hanno le seguenti caratteristiche:

- a) consorzi-export mono-settoriali con un numero di consorziati compreso tra cinque e quindici;
- b) consorzi di tutela delle produzioni a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a denominazione di origine protetta riconosciuti dal ministero per le politiche agricole alimentari e forestali;
- c) consorzi artigiani di valorizzazione e promozione delle produzioni artigianali tipiche iscritti nell'albo delle imprese artigiane presso le competenti camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Trattato 25 marzo 1957 già citato nella nota al comma 3.

Articolo 87 (ex articolo 92)

“1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione”.

Reg. (CE) 28 luglio 2000, n. 1685/2000.

Regolamento della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali.

Norma n. 8. Fondi per mutui e capitali di rischio

Norma n. 9. Fondi di garanzia.

Legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 già citata nella nota al comma 3.

Art. 5 già citato nella nota al comma 3.

Art. 6: "Incentivi per il consolidamento delle passività a breve."

"1. Gli incentivi per il consolidamento a medio e lungo termine delle passività a breve sono finalizzati a favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese aventi sede legale ed unità produttive ubicate sul territorio regionale e a facilitare il rapporto con il sistema creditizio e finanziario.

2. Sono concessi aiuti, con procedura valutativa e nella forma di contributo in conto interessi di cui al decreto legislativo n. 123/1998, articoli 5 e 7, alle imprese che effettuano operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve, esistenti alla data di pubblicazione del bando, nei confronti di banche, anche in presenza di garanzie di confidi ovvero delle garanzie previste da fondi di garanzia nazionali o regionali, condizionate all'aumento del capitale sociale nella misura fissata con il disciplinare attuativo di cui all'articolo 7, comma 3.

3. L'aiuto rispetta le limitazioni e condizioni previste per i singoli settori di intervento e per alcune tipologie di imprese e settori soggetti a disciplina comunitaria specifica.

4. L'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi fino al totale del tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro competente nella misura massima consentita secondo la regola de minimis, a condizione che il tasso passivo del finanziamento non ecceda la misura individuata con l'apposito disciplinare dello strumento di agevolazione. Al raggiungimento di tale massimale concorrono i contributi erogati in de minimis alla medesima impresa nel triennio precedente, da qualunque fonte essi provengono.

5. Il diritto al beneficio viene meno nei casi di insolvenza nel rimborso del finanziamento, di risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento, di cessazione dell'attività ovvero di assoggettamento a procedure concorsuali dell'impresa beneficiaria".

Nota all'art. 11

Commi 1 e 2

Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 già citata nella nota all'art. 5, comma 1.

Nota all'art. 12

Comma 2

Regolamento regionale del 28 novembre 2007 n. 5 "Regolamento di attuazione del credito di imposta per nuovi investimenti in Regione Campania"

Art. 2: "Soggetti destinatari"

"1. Destinatari dell'agevolazione oggetto del presente regolamento sono le imprese iscritte al registro delle imprese, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti sul territorio regionale.

2. Sono escluse dalla predetta agevolazione le imprese in difficoltà finanziaria”.

Nota all’art. 13

Comma 2

Legge regionale 13 agosto 1998 n. 16: “Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale”

Nota all’art. 14

Comma 1.

Legge regionale 26 settembre 2008 n. 10 “Interventi a favore dei confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania”.

Art. 1: “ Finalità”.

Comma 1. La Regione Campania, al fine di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, favorisce l'accesso al credito mediante la fruizione di garanzie mutualistiche e concorre, nella prospettiva del raggiungimento dell'autosufficienza e della piena capacità di autofinanziamento, al rafforzamento patrimoniale dei consorzi e delle società cooperative di garanzia collettiva dei fidi, che hanno sede nella regione Campania e prestano la propria attività in favore di imprese campane.

Art. 87 del Trattato CE 25 marzo 1957 già citato nella nota all’art. 10.

Reg. (CE) 28-7-2000 n. 1685/2000 già citato nella nota all’art.10.

Legge regionale 28 novembre 2007 n. 12 già citata nella nota all’art.10.

Art. 5“già citato nella nota all’art.10.

Art. 6 già citato nella nota all’art.10.

Comma 2.

Legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006”

Art. 8

“1. Al fine di incrementare la competitività del sistema produttivo regionale e di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e alle attività produttive, sentite le parti sociali, gli enti locali, le commissioni consiliari permanenti competenti, approva il piano d'azione per lo sviluppo economico regionale.

2. Il piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, anche sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi regionali, individua le priorità e la tempistica degli interventi settoriali da realizzare, i criteri, le modalità e le procedure per la loro attuazione in modo equo su tutto il territorio regionale, indirizza e coordina tali interventi, attraverso gli strumenti di incentivi esistenti ed eventuali nuovi strumenti, anche facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 2, comma

203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2-bis. Al fine di ottimizzare gli adempimenti burocratici e contenere i tempi dei procedimenti, anche mediante specifiche forme di coordinamento dei procedimenti medesimi, le modalità e le procedure di attuazione individuate nel piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, di seguito denominato PASER, sono orientate alla semplificazione ed allo snellimento delle attività amministrative connesse.

2-ter. Il Consiglio regionale approva entro trenta giorni gli aggiornamenti annuali del PASER proposti dalla Giunta regionale, decorsi i quali il PASER si intende approvato.

2-quater. Il PASER ha validità triennale ed è aggiornato annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche sulla base delle risorse appositamente allocate dai documenti di programmazione finanziaria. Entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, l'assessore alle attività produttive presenta al Consiglio regionale, alle commissioni consiliari competenti per materia, alla commissione Bilancio, che si esprimono con parere entro i successivi 30 giorni, un'apposita relazione sullo stato di attuazione del piano e sulla programmazione per gli interventi futuri. Trascorso tale termine il parere si intende positivamente espresso.

2-quinquies. Al fine di garantire il coordinamento dell'attuazione degli interventi sulla base del principio di unità della programmazione e coerenza di cui al comma 1, articolo 5, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 e di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui destinatari degli stessi e sui soggetti, in qualunque forma coinvolti nei procedimenti di attuazione, il PASER individua gli ambiti e le modalità di utilizzo degli accordi di programma-quadro di cui al citato articolo 5 nonché le modalità di definizione e attuazione degli stessi⁽¹⁴⁾.

2-sexies. Parte integrante del PASER sono le misure di attuazione del fondo di garanzia sociale per i giovani e della crescita culturale e formativa dei giovani previste negli articoli 26 e 27 della presente legge⁽¹⁵⁾.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 è istituita nel bilancio nell'ambito 2 - Sviluppo economico - la nuova funzione obiettivo n. 283 denominata "Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale", nonché la nuova U.P.B. 2.83.243 denominata "Spese per investimenti nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura".

3-bis. Al finanziamento del PASER possono concorrere le risorse del bilancio regionale, dei fondi strutturali comunitari, del fondo per le aree sottoutilizzate attribuite dal CIPE alla Regione e le ulteriori eventuali disponibilità finanziarie a carico del bilancio dello Stato destinate, con gli appositi provvedimenti all'attuazione degli indirizzi per lo sviluppo, la crescita, la competitività e l'innovazione del sistema produttivo regionale, definiti a livello europeo, nazionale e regionale nei documenti di programmazione economica e finanziaria, negli atti che declinano la strategia per una economia più competitiva e sostenibile, nei documenti di programmazione per le politiche di sviluppo e di coesione. Le risorse così determinate sono annualmente incrementate delle economie di spesa provenienti da esercizi pregressi e delle risorse non utilizzate per le medesime finalità negli esercizi precedenti, quantificate con deliberazione di Giunta regionale da assumere entro il 30 giugno di ciascun anno. Le risorse che concorrono al finanziamento del piano sono, con gli appositi provvedimenti, assegnate alla citata UPB 2.83.243.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede per il 2006 con le appostazioni di bilancio dello stesso esercizio finanziario determinati in quaranta milioni di euro, incrementate delle economie di spesa provenienti da esercizi pregressi e delle risorse non utilizzate per le medesime finalità negli esercizi precedenti quantificate con deliberazione di Giunta regionale da assumere entro il 31 gennaio 2006. Per gli anni 2007-2008 si provvede con legge di bilancio.

5. L'assessore competente presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano d'azione per lo sviluppo economico regionale".

Nota all'art. 15

Comma 1

L. 24 dicembre 2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”

Art. 1 comma 298: “A decorrere dall’anno 2008, al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, comprese quelle di cui all’*articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*, e successive modificazioni, è attribuita alle regioni a statuto ordinario una quota dell’accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, ulteriore rispetto a quella prevista ai sensi del comma 296 del presente articolo, determinata nella misura di 0,00860 euro per l’anno 2008, di 0,00893 euro per l’anno 2009 e di 0,00920 euro a partire dall’anno 2010 per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori regionali”.

D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”

Art. 8. “Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a.”

“1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti:

a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.

2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti:

a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui all’articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996 e comunque non oltre il 1° gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di cui al comma 1, lettera a);

b) a partire dal 1° gennaio 1998, e comunque entro il 1° gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b).

3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell’articolo 12 del presente decreto, con i quali sono definiti, tra l’altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 12 sono, rispettivamente, perfezionati ed adottati entro il 30 ottobre 1999. Detti accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti e dell’infrastruttura a titolo gratuito alle regioni sia per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come già previsto all’articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia per le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. Tali beni sono trasferiti al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle regioni dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, quando si tratti di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile. A partire dalla data di trasferimento, il vincolo di reversibilità a favore dello Stato gravante sui beni in questione si intende costituito a favore della regione competente. I suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta e tassa fatto salvo il caso di dismissione o sdemanializzazione da parte delle regioni. I beni di cui all’articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge n. 385/1990 sono trasferiti alle regioni competenti che

inizieranno o proseguiranno le relative procedure di alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone i proventi a favore delle aziende ex gestioni governative. Gli accordi di programma definiscono altresì l'entità delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni, tali da garantire, al netto dei contributi già riconosciuti da regioni ed enti locali, l'attuale livello di tutti i servizi erogati dalle aziende in regime di gestione commissariale governativa.

4-bis. La gestione delle reti e dell'infrastruttura ferroviaria per l'esercizio dell'attività di trasporto a mezzo ferrovia è regolata dalle norme di separazione contabile o costituzione di imprese separate di cui al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti per i criteri di ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e per gli standard e le norme di sicurezza si adeguano al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/19/CEE, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146.

4-ter. Le regioni hanno la facoltà, previa intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di trasferire alle Ferrovie dello Stato S.p.a. i beni, gli impianti e l'infrastruttura di cui al comma 4, fermo restando la natura giuridica dei singoli beni.

5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni affidano, trascorso il periodo transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, con le procedure di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), la gestione dei servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19, alle imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di legge. Dette imprese hanno accesso alla rete ferroviaria nazionale con le modalità fissate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal 1° gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura. Le regioni forniscono al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, tutte le informazioni relative all'esercizio delle funzioni a loro delegate. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in base alle predette informazioni e a quelle che acquisirà direttamente, relaziona annualmente alla Conferenza Stato-regioni e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle modalità di esercizio della delega e sulle eventuali criticità.

6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli interventi già disposti ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni.

6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere, d'intesa tra loro, accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.a. per l'affidamento alle stesse della costruzione, ammodernamento, manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse e già in gestione commissariale governativa di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale”.

Comma 2

Legge regionale 28 marzo 2002 n. 3 “Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania”

Art. 5 “Servizi di linea minimi, aggiuntivi e autorizzati”

Comma 1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità ed i cui costi sono a carico del bilancio della Regione, sono servizi di linea definiti tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 16, del decreto legislativo n. 422/1997. Detti servizi minimi devono garantire anche le linee di trasporto a domanda debole.

Comma 3

Legge regionale 28 marzo 2002 n. 3:” già citata nella nota al comma 2”

Art. 17 “La programmazione triennale dei servizi minimi”

“1. Nell'ambito del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità di cui al precedente articolo 16, ai fini di definire il livello e individuare la rete dei servizi minimi, con il supporto dell'Agenzia regionale per la mobilità sostenibile, di cui al successivo articolo 21, la Regione, per i servizi di propria competenza, le province, in riferimento ai singoli bacini di traffico, i comuni Capoluogo di Provincia e, ove esistenti, le città metropolitane per i servizi di loro competenza, o gli altri Enti locali, ai sensi dell'art. 8, comma 4, tutti nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee direttive di cui al precedente art. 16, in coerenza all'art. 16 comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 422/1997, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali di trasporto pubblico locale contenenti:

- a) l'organizzazione dei servizi minimi di propria competenza;
- b) le proposte di integrazione modale e tariffaria per i servizi di propria competenza;
- c) le risorse da destinare all'esercizio;
- d) le risorse da destinare agli investimenti in infrastrutture, impianti e veicoli;
- e) le modalità di determinazione delle tariffe per i servizi di propria competenza;
- f) la modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio di propria competenza;
- g) il sistema di monitoraggio della qualità e quantità dei servizi.

2. In base ai contenuti delle linee direttive di cui all'art. 16, comma 1, e dei programmi triennali di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, individua con proprio atto la rete dei servizi minimi del territorio regionale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 422/1997.

3. La programmazione triennale e l'individuazione della rete dei servizi minimi di cui al comma 2 possono essere realizzate indipendentemente dall'approvazione dei piani generali dei trasporti e dei piani di settore di cui all'art. 14.

4. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'adozione degli atti di programmazione triennale nonché nell'adozione di tutti i documenti del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità, entro 6 mesi dalla scadenza del triennio o, in prima applicazione della presente legge, entro 6 mesi dall'approvazione delle linee direttive regionali, sono attivati i poteri sostitutivi regionali”.

Comma 4

Legge regionale 30-1-2008 n. 1 “già citata nella nota all'art.4”

Art. 37 “Anticipazioni per le infrastrutture di trasporto”

1. Al fine di assicurare il costante flusso finanziario necessario per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali e degli impianti nonché per l'acquisto di materiale rotabile, la Regione può procedere per l'esercizio finanziario 2008 all'anticipazione, a favore delle società regionali concessionarie delle infrastrutture e del materiale rotabile Ente Autonomo Volturno srl, Metro Campania Nord-Est srl, Circumvesuviana srl e SEPSA spa, di somme nei limiti delle disponibilità di bilancio. Dette anticipazioni gravano su apposito fondo da istituire nell'ambito delle

disponibilità finanziarie attribuite alla UPB 1.57.101 e devono essere restituite, anche mediante compensazione, entro l'esercizio finanziario in cui è avvenuta l'anticipazione.

Comma 7

D.L. 25 giugno 2008 n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”

Art. 57 “Servizi di Cabotaggio”

Comma 1. Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regione interessata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli *articoli 17 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*, e successive modificazioni, in quanto applicabili al settore. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010. ⁽¹⁰²⁾

Legge 6 agosto 2008 n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”

D.L. 29 novembre 2008 n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”

Art. 26. “Privatizzazione della società Tirrenia”

“1. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure di privatizzazione della Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e delle società da questa controllate, e la stipula delle convenzioni ai sensi dell'*articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Le risorse sono erogate previa verifica da parte della Commissione Europea della compatibilità della convenzione con il regime comunitario ai sensi dell'*articolo 1, comma 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'*articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112* convertito in *legge 6 agosto 2008, n. 133*, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 195 milioni di euro per l'anno 2009, a 130 milioni per l'anno 2010 e a 65 milioni per l'anno 2011.

3. All'*articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con *legge 6 agosto 2008, n. 133*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.»;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati”.

Nota all'art. 17

Comma 2

Legge regionale 15 marzo 1984 n. 11: "Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicap e per l'inserimento nella vita sociale."

Art. 10: "Albo regionale"

"È istituito l'Albo regionale delle strutture e presidi a gestione privata previsti dagli artt. 5 e 6 della presente legge, che sarà tenuto dalla struttura prevista dal successivo art. 11.

Gli Enti privati che intendono gestire tali strutture e presidi devono presentare domanda corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti e caratteristiche di cui all'allegato D del Regolamento di attuazione della presente legge".

Regolamento regionale 31-7-2006 n. 3 "Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure dell'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale"

Regolamento regionale 22-6-2007 n. 1 "Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale"

Legge regionale 23-10-2007 n. 11 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328"

Art. 8: "La Regione"

"1. La Regione esercita con il concorso degli enti locali e delle formazioni sociali le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi sociali e ne disciplina l'integrazione con gli interventi in materia di sanità, istruzione, cultura e lavoro, nonché con le attività di valorizzazione e sviluppo del territorio e con quelle rivolte a garantire la sicurezza dei cittadini. La Regione a tal fine:

- a) determina gli ambiti territoriali, ai sensi dell'articolo 19, per la gestione del sistema integrato;
- b) adotta il piano sociale regionale, di cui all'articolo 20, che definisce principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari;
- c) assicura il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali definiti dall'articolo 5;
- d) definisce, con regolamento di attuazione da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure, le condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali, i criteri di qualità, per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato;
- e) individua i criteri per determinare il concorso degli utenti al costo delle prestazioni, assicurando una uniforme applicazione dell'indicatore socio-economico di equivalenza, rispetto a genere, stato di bisogno e condizioni sociali differenti;
- f) ripartisce le risorse erogate dal fondo sociale regionale secondo le modalità stabilite dall'articolo 49 e seguenti;
- g) contribuisce all'elaborazione, di intesa con le province, dei piani per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale degli enti locali, delle istituzioni pubbliche e del terzo settore impegnato nella realizzazione del sistema integrato;
- h) promuove ricerche sulle dimensioni dei bisogni e dell'emarginazione e le relative cause scatenanti,

nonché iniziative informative e di assistenza tecnica ai soggetti del sistema integrato di interventi sociali;

i) istituisce e coordina, di intesa con le province, il sistema informativo sociale ai sensi dell'articolo 25;

l) definisce, ai sensi dell'articolo 46, strumenti di monitoraggio, di valutazione e di controllo di gestione, per verificare, in termini di efficacia e di efficienza, la corrispondenza tra la programmazione regionale e la programmazione locale, nonché lo stato di attuazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di zona d'ambito;

m) esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti inadempienti ai sensi degli articoli 47 e seguenti;

n) promuove iniziative tese a valorizzare e sostenere il ruolo delle formazioni sociali;

o) promuove nuovi modelli di prevenzione e risposta ai bisogni, e sostiene iniziative sperimentali proposte dai soggetti locali, pubblici o privati, anche volte a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

p) individua le azioni e gli interventi volti a migliorare la sicurezza dei cittadini da iscriversi nel programma di azioni previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale 13 giugno 2003, n. 12. Individua, inoltre, ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge, i profili professionali e le nuove professionalità destinate a realizzare operativamente gli interventi programmati;

q) emana lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali, di cui all'articolo 26;

r) definisce gli indirizzi per assicurare la programmazione e la gestione integrata e la verifica dei risultati da parte dei comuni e delle aziende sanitarie locali -ASL- dei servizi sociosanitari, ai sensi della normativa statale vigente;

s) individua, con proprie direttive in materia socio-sanitaria, le prestazioni da ricondurre alle tipologie definite dalla normativa statale vigente, tenuto conto dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, di cui all'articolo 5;

t) verifica la conformità dei piani sociali d'ambito con il piano sociale regionale;

u) definisce le caratteristiche ed i requisiti delle figure professionali abilitate ad erogare le prestazioni relative ai servizi ed agli interventi previsti dalla presente legge ed i requisiti minimi delle tipologie di servizi sociali;

v) adotta, di intesa con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza dei lavoratori e degli altri soggetti del territorio di cui al capo II, del titolo II, un sistema tariffario fisso a cadenza triennale per ogni tipologia di servizio sociale e per le figure professionali abilitate ad erogare le prestazioni relative agli interventi ed ai servizi previsti dalla presente legge”.

Art. 43 “Albo regionale dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi”.

“1. È istituito l'albo dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Con il regolamento di attuazione la Regione definisce:

a) le procedure ed i requisiti per l'iscrizione all'albo creando apposite sezioni per settori, tipologie di intervento, forma giuridica dei soggetti, ivi comprese le procedure di iscrizione delle strutture e dei soggetti che provvedono all'offerta e alla gestione degli interventi e dei servizi del sistema integrato autorizzati o accreditati dai comuni ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b);

b) gli adempimenti periodicamente previsti e le sanzioni in caso di loro inosservanza ivi compresa la cancellazione, le modalità di accertamento del perdurare dei requisiti e delle condizioni richieste per l'iscrizione all'albo, e in particolare, le procedure di cancellazione dei soggetti erogatori dei servizi nei

casi di accertata, grave e reiterata violazione della carta dei servizi”.

Comma 8

Legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11 “già citata nella nota al comma 2”

Art. 57 “Assistenza diretta di tipo residenziale legge regionale n. 14/1986”

“1. Nelle strutture residenziali di cui alla *legge regionale 23 maggio 1986, n. 14*, il comune provvede all'assistenza diretta di tipo residenziale per persone anziane ultra sessantacinquenni che ne fanno richiesta.

2. I comuni determinano autonomamente, secondo i criteri fissati in apposito regolamento e conformemente alla normativa vigente circa l'accesso agevolato a prestazioni sociali, le condizioni per l'ammissione e le modalità di partecipazione economica dell'anziano ospitato ai costi della gestione.

3. I comuni possono programmare l'attivazione di altri servizi sociali entro gli immobili che ospitano i servizi residenziali, ad integrazione dei servizi residenziali stessi e secondo la normativa vigente in materia socio-assistenziale.

4. Il regolamento di cui al comma 2 prevede le modalità per garantire ai cittadini dell'ambito territoriale di appartenenza del comune titolare la priorità d'accesso al servizio.

5. Il comune provvede ad adeguare l'organico alle norme statali e regionali in materia di servizi socio-assistenziali e secondo le esigenze organizzative e funzionali delle strutture.

6. La Regione Campania assicura annualmente, in conformità all'*articolo 13 della legge regionale n. 14/1986*, lo stanziamento, a cui fa fronte con appostamenti determinati con leggi di bilancio, a titolo di contributo per le spese di gestione in misura di euro 387.300,00 per il comune di Torre del Greco e di euro 206.000,00 per il comune di Cava dei Tirreni fino all'anno 2008. La regione Campania assicura annualmente e fino all'anno 2008 al comune il trasferimento di risorse finanziarie a titolo di contributo per le spese per il personale, in misura pari alla media dei trasferimenti effettuati a titolo di anticipo negli anni 2003-2004-2005.

7. Il comune provvede a rendicontare annualmente le spese e a relazionare sull'andamento delle attività svolte, con particolare riferimento alle modalità organizzative e funzionali dei servizi.

8. Il comune provvede a trasmettere alla regione Campania i regolamenti adottati per il funzionamento del servizio. Dall'anno 2009 i comuni provvedono alla gestione delle strutture entro la programmazione sociale generale, con risorse proprie.

9. Il comune assicura gli interventi di manutenzione anche straordinaria dell'immobile, anche al fine degli adeguamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di servizi socio-assistenziali, di sicurezza degli impianti e di prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro”.

Art. 50 “Istituzione del fondo sociale regionale”

“1. La Regione istituisce un fondo per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali denominato fondo sociale regionale. Il fondo sociale regionale è costituito da:

- a) risorse provenienti dallo Stato.
- b) risorse stanziare dalla Regione.
- c) risorse derivanti dagli organismi dell'Unione europea.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono vincolate, nelle modalità di erogazione del fondo e nella scelta degli interventi, alla programmazione dei piani di zona dei diversi ambiti territoriali, ad eccezione di quelle

destinate dalla programmazione regionale all'attuazione delle azioni a regia regionale.

3. L'entità dello stanziamento regionale è determinata con la legge di bilancio annuale. Al fine di consentire una adeguata programmazione degli interventi previsti dalla presente legge il bilancio pluriennale determina, con le modalità previste dall'*articolo 15 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7*, gli stanziamenti previsti per il fondo sociale regionale.

4. L'entità del fondo garantisce comunque la copertura dei servizi regionali di sistema e dei livelli essenziali di assistenza sociale a livello territoriale.

5. Il fondo sociale regionale è finanziato con risorse dei capitoli 7805, 7808, 7854, 7870 dell'unità previsionale di base 4.16.41 e del capitolo 7876 dell'unità previsionale di base 4.16.44. A partire da bilancio di previsione 2008 l'unità previsionale di base 4.16.44 è soppressa e il capitolo 7876 confluisce nell'unità previsionale di base 4.16.41”.

Nota all'art. 18

Comma 3.

Legge regionale 31 ottobre 1978 n. 51 “Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali”

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”

Legge regionale 12 dicembre 1979 n. 42 “Interventi regionali per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e l'acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva”

Legge regionale 6 maggio 1985 n. 50 “Contributo della Regione per opere di edilizia scolastica”

Comma 4

Legge regionale 2 agosto 1982 n. 42 “Provvedimenti per l'attuazione del programma agricolo regionale”

Legge regionale 3 agosto 1981 n. 55 “Disciplina degli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale di cui alla L. 25 maggio 1970, n. 364”

Legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1 “già citata nella nota all'art.4”

Art. 31 “Modifiche legislative”

Comma 5. Le comunità montane e le province possono procedere alla riprogrammazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi della *legge regionale 2 agosto 1982, n. 42* e non ancora utilizzate⁽²⁴⁾. Tali risorse possono anche essere destinate ad opere pubbliche da realizzare nel campo della difesa del suolo e della bonifica, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di importo di cui all'articolo 17 della presente legge.

Legge regionale 30 gennaio 2008 n. 1 “già citata nella nota all'articolo 4”

Art. 18 “Misure per la prevenzione degli incendi boschivi”

Comma 3. Le comunità montane e le province, anche attraverso la stipula di accordi reciproci, possono procedere alla programmazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi della *legge regionale 2 agosto 1982, n. 42*, e della *legge regionale 3 agosto 1981, n. 55*, non ancora utilizzate.

Comma 5.

Legge regionale 3 dicembre 2003 n. 20 “Semplificazione dell'azione amministrativa nei comuni della Regione Campania impegnati nell'opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981”

Art. 10 “Revoca dei contributi”

1. I nuovi termini previsti dal decreto legislativo n. 76/1990, articolo 21, comma 1, come sostituito dal *decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398*, convertito con *legge 4 dicembre 1993, n. 493, articolo 2, comma 7* non possono superare i quarantotto mesi.

2. I beneficiari dei contributi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono chiedere al responsabile dell'ufficio ricostruzione di fissare nuovi termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori ai sensi del comma 1. Decorso inutilmente tale termine, le scadenze per l'inizio e l'ultimazione dei lavori sono quelle risultanti dai provvedimenti già rilasciati.

3. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dai benefici relativi alla parte del contributo non ancora liquidata. Il responsabile dell'ufficio ricostruzione nei successivi trenta giorni adotta il conseguente formale provvedimento. In tal caso i lavori restanti sono ultimati a cura e spese del richiedente seguendo l'ordinaria procedura di rilascio del permesso a costruire o della dichiarazione di inizio attività-DIA.

4. Entro centoventi giorni dall'ultimazione dei lavori, il beneficiario del contributo presenta al Comune la documentazione di cui all'articolo 9 per la richiesta di liquidazione del saldo finale. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dai benefici relativi alla parte del contributo non ancora liquidata. Il responsabile dell'ufficio ricostruzione, nei successivi trenta giorni, adotta il conseguente formale provvedimento.

5. Per i lavori ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine è di centottanta giorni e decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Sono riaperti per sessanta giorni i termini di cui al comma 2.

D.Lgs. 30 marzo 1990 n. 76 “Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982”

Art. 28 “Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo”

1. (Art. 22, c. 1, legge n. 219/1981). - A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attività ausiliarie del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali e turistici, nonché dell'esercizio cinematografico e teatrale ubicate nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 è concesso un contributo pari al 75 per cento delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto.

2. (Art. 22, c. 3, legge n. 219/1981; Art. 23, c. 10, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982). - Il contributo di cui al comma precedente è esteso alla spesa necessaria per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale delle opere, nonché a quelle relative all'acquisto del terreno qualora, per ragioni sismiche, di vincoli urbanistico-ambientali e di convenienza economica, si renda necessario il trasferimento della impresa.

3. (Art. 22, c. 3, 4 e 5, legge n. 219/1981; Art. 2-ter, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981; Art. 10, c. 1 e 3, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988; Norma di coordinamento). - Il contributo di cui al comma 1 è concesso dalla regione alle imprese che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio 1988, ed abbiano provveduto a correderla entro il 31 marzo 1989 dell'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco, dell'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e da una specifica perizia giurata per l'approvazione da parte della commissione di cui al presente comma. Fino all'entrata in vigore della legge regionale relativa alla disciplina delle modalità di erogazione del contributo, il contributo stesso è concesso dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, previo parere di una commissione, istituita presso ogni provincia e composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché dall'intendente di finanza. Le spese per il finanziamento della commissione sono a carico del fondo di cui all'articolo 3.

4. (Art. 12, c. 5, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). - In tutti i casi previsti nei precedenti commi ivi compresi gli ampliamenti e gli adeguamenti funzionali i contributi sono definiti entro 90 giorni dalla presentazione dei progetti e della relativa documentazione dal presidente della giunta regionale, anche in assenza del parere dell'apposita commissione, ove questo non sia emanato entro 60 giorni dalla presentazione stessa.

5. (Art. 22, c. 5, legge n. 219/1981; Art. 2-ter, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981). - Il contributo è erogato in ragione:

a) del 50 per cento all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) del restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo degli stessi, da parte di un tecnico nominato dal presidente della commissione di cui al comma 3; il relativo compenso è a carico del fondo di cui all'articolo 3.

6. (Art. 12, c. 1, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). - La concessione dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente agli interventi di riparazione o ricostruzione di immobili aventi destinazione sia ad uso abitativo che produttivo, è disposta dal sindaco previo parere della commissione di cui all'articolo 19.

7. (Art. 12, c. 2, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). - Nell'ipotesi di cui al comma precedente è altresì concesso dal sindaco, su parere della commissione prevista nel comma 3, il contributo per le riparazioni delle attrezzature e il rinnovo degli arredi. La commissione stessa emana il proprio parere entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

8. (Art. 12, c. 4, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). - Le perizie presentate entro il 31 dicembre 1986 e non approvate dalle regioni alla data del 22 novembre 1987 sono trasferite ai rispettivi comuni che provvederanno ai sensi dei commi 6 e 7.

9. (Art. 33, c. 3, legge n. 219/1981). - Ai titolari di aziende di commercio al minuto e di somministrazione

al pubblico di alimenti e bevande, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento dell'esercizio o che, comunque, siano stati gravemente danneggiati nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici, l'autorizzazione al trasferimento dei propri esercizi nelle aree individuate ai sensi del successivo articolo 41 si intende rilasciata dietro comunicazione alla autorità comunale competente.

Comma 6

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania"

Nota all'art. 19

Comma 1

Legge regionale 24 dicembre 2003 n. 28 "Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale"

Art. 6 "Consolidamento del debito e razionalizzazione della gestione dei servizi nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere"

1. La Regione Campania costituisce una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità .

2. La Regione Campania con decreto del Presidente della Regione designa i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare i provvedimenti necessari all'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, compresa la determinazione del capitale sociale della società di cui al comma 1.

4. Al fine di pervenire ad un migliore utilizzo delle risorse e di razionalizzazione della spesa sanitaria è istituito presso l'assessorato competente un osservatorio regionale per conseguire una conoscenza delle migliori condizioni di mercato.

5. La Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, è autorizzata ad emanare il provvedimento con il quale sono definite le procedure attuative, sentito il parere della II e V commissione consiliare permanente.

6. Nella UPB 4.15.38 è iscritta la somma di euro 170 milioni a decorrere dall'anno 2007 e per tutta la durata delle operazioni di cui al comma 9 necessarie al pagamento dei debiti maturati dalle ASL e dalle AO regionali fino al 31 dicembre 2005 ⁽¹¹⁾. Al relativo onere si fa fronte, nell'ambito del complessivo equilibrio di bilancio, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale imposta sul reddito per le persone fisiche - IRPEF - e dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP.

6-bis. La somma di 170 milioni di euro relativa all'anno 2006 derivante dalle entrate di cui al comma 6 è destinata al ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie regionali registrati nel medesimo anno. Gli interessi non possono essere più onerosi di quelli derivanti dall'operazione di cartolarizzazione della società regionale per la sanità - SORESA S.p.A. - così come stabilito dal contratto con le banche (articolo

5, punto 5.1 - commissioni e spese -).

7. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite per ogni anno solare con provvedimenti amministrativi che prevedono impegni pluriennali alla Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. - S.p.A., società per azioni unipersonale, costituita ai sensi dei commi precedenti, nei procedimenti posti in essere dalla medesima società e volti a definire il pagamento dei debiti maturati dalle AA.SS.LL. e dalle AA.OO. regionali fino al 31 dicembre 2005.

8. Per i fini di cui al comma 7 la So.Re.Sa. presenta idoneo piano alla Giunta regionale entro il 30 giugno 2006 per il pagamento dei predetti debiti, precisando gli strumenti da adottarsi e le modalità necessarie all'estinzione dei debiti stessi ⁽¹⁵⁾.

9. Le operazioni finanziarie eventualmente indicate non possono essere superiori ad anni trenta e tra le medesime resta esplicitamente compresa l'ipotesi di una eventuale cartolarizzazione.

10. Le AA.SS.LL. e le AA.OO. delegano la So.Re.Sa., previa delibera di esplicito consenso della Giunta regionale, ad effettuare in loro nome e per loro conto, i pagamenti delle situazioni debitorie regolarmente accertate, che siano dovuti per l'esercizio del servizio sanitario ⁽¹⁷⁾.

11. Se dovesse essere disposta la delegazione di pagamento, la So.Re.Sa. S.p.A. assume a proprio carico l'attività che ha come conseguenza la definizione della situazione debitoria, fermo restando che, in tal caso, la Regione Campania deve comunque prestare a favore della So.Re.Sa. S.p.A. apposita fideiussione o garanzie immobiliari idonee a tenere indenne la società da ogni pretesa che possa derivare dal compimento dell'operazione finalizzata all'estinzione delle posizioni debitorie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO..

12. La So.Re.Sa. S.p.A. ha facoltà di porre in essere quanto necessario alla formazione di una Special Purpose Vehicle - S.P.V. - di cui alla *legge 30 aprile 1999, n. 130* o comunque di partecipare alla formazione di tale società o di identificare tale società tra quelle attualmente esistenti sul mercato, nell'operazione di eventuale cartolarizzazione. La conseguente obbligazione di pagamento è oggetto di impegno pluriennale di spesa verso la Special Purpose Vehicle - SPV - ai sensi dell'*articolo 12, comma 1, lettera c) e dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7* nonché di ruoli di spesa fissa ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della medesima legge. Le AA.SS.LL. e le AA.OO. della Regione Campania sono tenute a fornire, su richiesta, alla So.Re.Sa. S.p.A. ogni documentazione necessaria e utile per l'esatta definizione della debitoria pendente ⁽²⁰⁾.

13. La So.Re.Sa. S.p.A. può trattare, in nome e per conto delle AA.SS.LL. o delle AA.OO., la definizione della situazione debitoria e identificare con procedura ad evidenza pubblica gli operatori finanziari che consentono l'estinzione del debito delle AA.SS.LL. e delle AA.OO., indicando agli stessi le modalità necessarie ⁽²¹⁾.

14. La So.Re.Sa. accerta annualmente la maturata situazione debitoria delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. della Regione Campania, mediante apposita relazione. Ai fini di tale accertamento, la Giunta trasmette alla So.Re.Sa. i documenti contabili di cui all'*art. 29, commi 3 e 4, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32*, contestualmente alla loro ricezione. Entro 90 giorni dalla ricezione di tali documenti contabili, la So.Re.Sa. invia alla Giunta la prescritta relazione.

15. La So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie ⁽²³⁾.

16. La So.Re.Sa. previa deliberazione della Giunta regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti.

Comma 2

Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”

Capo V - Utilizzo delle risorse regionali per la realizzazione di lavori pubblici

Legge regionale 30 gennaio 2008 n. 1 “già citata nella nota all’art.4”

Art. 3 “Piano annuale di finanziamento delle opere pubbliche e termini per gli investimenti”

1. Per il triennio 2008 - 2010 i piani annuali di finanziamento di cui all'*articolo 65 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3*, privilegiano, nel rispetto dei pertinenti stanziamenti di bilancio, gli interventi finanziari di cui all'*articolo 64, comma 1, lettera b) della medesima legge*. Per ciascun anno del medesimo periodo, ferma restando la preventiva verifica di compatibilità finanziaria, il livello di assegnazione dei nuovi contributi pluriennali di cui all'*art. 64, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 3/2007*, non può superare il valore delle posizioni estinte nell'anno immediatamente precedente.

2. Il programma e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'*articolo 63 della legge regionale n. 3/2007* sono redatti in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le proroghe dei termini per l'utilizzo degli investimenti, concessi agli enti locali ai sensi della *legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51*, della *legge regionale 12 dicembre 1979, n. 42* e della *legge regionale 6 maggio 1985, n. 50*, stabilite da precedenti disposizioni legislative, non sono cumulabili.

4. Per il triennio 2008-2010 le opere e gli investimenti ammessi a finanziamento con i piani annuali di cui al comma 1, per quanto compatibili con le rispettive regole di funzionamento, trovano copertura finanziaria prioritariamente attraverso l'utilizzo dei Fondi per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnati alla Regione.

5. I termini per l'utilizzo degli investimenti concessi agli enti locali di cui alla *legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51*, sostituita dalla *legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3*, alla *legge regionale 12 dicembre 1979, n. 42* e alla *legge regionale 6 maggio 1985, n. 50*, con i piani di riparto delle annualità 2004-2006, sono prorogati di trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge ⁽²⁾.

Comma 3

Legge regionale 17 ottobre 2005 n. 17 “Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo”

Nota all’art. 20

Comma 1

Legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16 “Norme sul governo del territorio”

Art. 22 “Strumenti urbanistici comunali”

1. Il comune esercita la pianificazione del territorio di sua competenza nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale.

2. Sono strumenti di pianificazione comunale:

- a) il piano urbanistico comunale - Puc;
- b) i piani urbanistici attuativi - Pua;
- c) il regolamento urbanistico-edilizio comunale - Ruec.

Art. 28 “Regolamento urbanistico edilizio comunale”

1. Il Ruec individua le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, nonché l'attività concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie. Il Ruec disciplina gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, gli elementi architettonici e di ornato, gli spazi verdi e gli arredi urbani.

2. Il Ruec, in conformità alle previsioni del Puc e delle Nta allo stesso allegate, definisce i criteri per la quantificazione dei parametri edilizi e urbanistici e disciplina gli oneri concessori .

3. Il Ruec specifica i criteri per il rispetto delle norme in materia energetico-ambientale in conformità agli indirizzi stabiliti con delibera di Giunta regionale.

Comma 2

Legge regionale 2 luglio 1997 n. 18 “Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica”

Art. 6 “Commissione per la formulazione delle graduatorie.

Comma 5. Il Presidente ed i componenti sono designati entro 45 giorni dall'inizio della legislatura regionale e restano in carica per la durata della stessa.

Nota all'art. 21

Comma 2

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

Art. 270 “Contributi associativi”

1. I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutarî competenti dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con ruoli formati ai sensi del *decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46*, ed affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali.

2. La riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel *decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46*.

3. Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Nota all'art. 22

Comma 2

D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”

Art. 21 “Esenzioni in materia di tributi locali”

1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Nota all'art. 24

Comma 1.

R.D. 14 agosto 1920 n. 1285 “Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche”

Art. 11 “Sono a carico di chi chiede la concessione le spese occorrenti per l'istruttoria e in genere per l'esame della domanda”

Il richiedente deve depositare, oltre alla somma di cui al penultimo comma dell'art. 9 del R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161, che è dovuta anche quando trattasi di derivazioni che possano essere concesse con esenzione di canone, le somme che l'ufficio del Genio civile ravvisi necessarie per il pagamento delle spese anzidette.

Non effettuandosi il deposito entro il termine assegnato, che non potrà essere superiore a trenta giorni, la domanda non avrà ulteriore corso.

Le spese effettivamente incontrate sono liquidate dall'ingegnere capo del Genio civile.

Nel caso in cui, a termini dell'art. 10 del R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161 ⁽¹⁹⁾, fra più domande aventi per oggetto in tutto o in parte la stessa concessione sia preferita una di quelle ammesse ad istruttoria in virtù dell'art. 11 del menzionato decreto, la concessione sarà subordinata alla condizione che il concessionario rifonda tutte le spese di istruttoria e di esame delle domande anteriori.

Comma 2

R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti” elettrici.

Art. 11

Per la domanda prescelta l'ufficio del Genio civile redige il disciplinare e invita il richiedente a firmarlo.

Il richiedente deve depositare presso la cassa dei depositi e prestiti una cauzione non inferiore alla metà di

un'annata del canone demaniale e in ogni caso non minore di lire cento ⁽¹⁸⁾.

La cauzione può essere incamerata nei casi di rinunzia e di dichiarazione di decadenza.

Comma 3

Legge regionale 29 luglio 2008 n. 8 “Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente”

Art. 24 “Direzione sanitaria nelle aziende termali, negli stabilimenti termali e nei reparti termali”

Comma 2. Il direttore sanitario non può esercitare le funzioni indicate nel comma 1 in più aziende termali.

Comma 4

Legge regionale 29 luglio 2008 n. 8 “già citata nella nota al comma 3”

Art. 44 “Norme transitorie”

Comma 14. La vigilanza di cui al comma 8 dell'articolo 37, attribuita ai competenti uffici regionali, è espletata attraverso sopralluoghi, prelievi e rilevamenti, previa informazione ai proprietari che interferiscono con le sorgenti.

Nota all'art. 25

Comma 1

Legge Regionale 27 agosto 2002 n. 17: “Provvedimenti urgenti per la copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie per l'anno 2001”.

Art. 1: “ Valorizzazione o dismissione del patrimonio disponibile delle Aziende sanitarie”.

1. La Giunta regionale è autorizzata a nominare una Commissione di esperti di Settore per la migliore valorizzazione o la dismissione del patrimonio immobiliare, non strumentale, delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere.

2. Le risorse provenienti dalle operazioni di cui al comma 1, stimabili in via preliminare in circa euro 60 milioni nell'esercizio 2003 ed euro 120 milioni nell'esercizio 2004, sono destinate esclusivamente al ripiano del disavanzo delle Aziende sanitarie per l'esercizio 2001.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono definiti entro un importo non superiore ad euro 200 mila per l'esercizio 2002 iscritti nella Unità previsionale di base 4.15.38 "Assistenza Sanitaria".

4. Per gli anni successivi si provvede con la legge di Bilancio.

Comma 2

D. lgs. 21 dicembre 1999 n. 517: “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a

norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419”.

Art. 2: “Aziende ospedaliero-universitarie”.

1. La collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e università, si realizza, salvo quanto previsto ai commi 4, ultimo periodo, e 5, attraverso aziende ospedaliero-universitarie, aventi autonoma personalità giuridica, le quali perseguono le finalità di cui al presente articolo.

2. Per un periodo transitorio di quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende ospedaliero-universitarie si articolano, in via sperimentale, in due tipologie organizzative:

a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;

b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presìdi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'università, denominate aziende ospedaliere integrate con l'università.

3. Al termine del quadriennio di sperimentazione, alle aziende di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista dal presente decreto, salvo gli adattamenti necessari, in base anche ai risultati della sperimentazione, per pervenire al modello aziendale unico di azienda ospedaliero-universitaria. Gli eventuali adattamenti sono definiti con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, su proposta dei Ministri della sanità e dell'università della ricerca scientifica e tecnologica e, ove necessario, con apposito provvedimento legislativo.

4. Per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell'università di cui all'articolo 1, la regione e l'università individuano, in conformità alle scelte definite dal Piano sanitario regionale, l'azienda di riferimento di cui ai commi 1 e 2. Tali aziende sono caratterizzate da unitarietà strutturale e logistica. Qualora nell'azienda di riferimento non siano disponibili specifiche strutture essenziali per l'attività didattica, l'università concorda con la regione, nell'ambito dei protocolli di intesa, l'utilizzazione di altre strutture pubbliche.

5. Le università concordano altresì con la regione, nell'ambito dei protocolli d'intesa, ogni eventuale utilizzazione, tramite l'azienda di riferimento, di specifiche strutture assistenziali private, purché già accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, nelle altre strutture pubbliche di cui al comma 4.

6. Le aziende di cui ai commi 1 e 2 operano nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale e regionale e concorrono entrambe sia al raggiungimento degli obiettivi di quest' ultima, sia alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'università, in considerazione dell'apporto reciproco tra le funzioni del Servizio sanitario nazionale e quelle svolte dalle facoltà di medicina e chirurgia. Le attività assistenziali svolte perseguono l'efficace e sinergica integrazione con le funzioni istituzionali dell'università, sulla base dei principi e delle modalità proprie dell'attività assistenziale del Servizio sanitario nazionale, secondo le specificazioni definite nel presente decreto.

7. Le aziende ospedaliere integrate con l'università di cui al comma 2, lettera b), sono costituite secondo il procedimento previsto nell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; la proposta regionale è formulata d'intesa con l'università. Le modalità organizzative e gestionali di tali aziende sono disciplinate dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, salve le specifiche disposizioni contenute nel presente decreto.

8. Le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2, lettera *a*) sono costituite, con autonoma personalità giuridica, dall'università, d'intesa con la regione, ed operano secondo modalità organizzative e gestionali determinate dall'azienda in analogia alle disposizioni degli articoli 3, 3-bis, 3-ter e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, salve le specifiche disposizioni contenute nel presente decreto.

9. Alle aziende di cui ai commi 1 e 2 si applicano gli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.

10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Legge 30 dicembre 2004 n. 311: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)".

Art.1 comma 180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176 nonché in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma .

Comma 3

Legge regionale 21 aprile 1997 n. 12: "Rideterminazione dell'organico del ruolo della Giunta Regionale. Norme di adeguamento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 articoli 30 e 31".

TABELLA H: "Profili Professionali"

Profili Professionali dell'8° livello

Funzionario agronomo

Funzionario amministrativo

Funzionario analista di sistema e di procedure

Funzionario architetto

Funzionario avvocato e procuratore legale

Funzionario ecologista

Funzionario in discipline economiche e/o statistiche

Funzionario geologo

Funzionario ingegnere

Funzionario medico

Funzionario psicologo

Funzionario sociologo

Funzionario veterinario

Funzionario direttivo con funzioni psico-sociali educative

Funzionario direttivo con funzioni culturali

Funzionario direttivo matematico

Funzionario direttivo fisico

Funzionario direttivo operatore culturale

Funzionario interprete.

Nota all'art. 27

Comma 4

Legge regionale 31 dicembre 1994 n. 43: "Funzionamento dei servizi del Provveditorato, delle Casse economali e del Patrimonio".

Art. 3: "Compiti del Provveditorato".

Comma 1, punto 7) alla gestione amministrativa della stampa di pubblicazioni, rassegne e documentazioni dell'Amministrazione regionale e dell'edizione del Bollettino Ufficiale della Regione;

Comma 6

Legge 7 agosto 1990 n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale".

Comma 7

Legge regionale 30 gennaio 2008 n. 1: "già citata nella nota all'art.4".

Art. 29: "Efficienza dell'amministrazione regionale e accelerazione dei tempi procedurali"

Comma 1. Nei procedimenti amministrativi, ove sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di parte, il responsabile del procedimento, prima dell'adozione di un provvedimento espresso di rigetto, comunica tempestivamente all'interessato le ragioni che impediscono l'accoglimento della richiesta e

invita l'istante alla presentazione per iscritto di osservazioni e alla eventuale integrazione della documentazione o certificazione di fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o di altre pubbliche amministrazioni.

Nota all'art. 28

Comma 4

Legge regionale 13 agosto 1998 n. 14: "Politiche regionali per il lavoro e servizi per l'impiego"

Nota all'art. 30

Comma 2

Legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1: "già citata nella nota all'art.4"

Art.29: " Modifiche alla legge regionale n. 13/1996."

Comma 2. All'articolo 6, comma 5, modificato dalla legge regionale 2 luglio 1997, n. 17, articolo 5, le lettere a), b), c) e d) della legge regionale n. 13/1996, sono così modificate:

"a) Ai consiglieri regionali residenti fuori dal capoluogo sede del Consiglio regionale che non hanno a disposizione in uso permanente un'autovettura di servizio è corrisposto un rimborso delle spese di trasporto determinato sulla base:

1) del costo chilometrico previsto dalle vigenti tabelle ACI;

2) della percorrenza chilometrica tra il comune di residenza ed il comune sede del Consiglio regionale ovvero dietro presentazione dei biglietti di viaggio.

b) Ai consiglieri regionali residenti nel capoluogo sede del Consiglio regionale è corrisposto un rimborso forfettario pari ad euro 100".

Comma 3

Legge regionale 5 giugno 1996 n. 13: "Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania"

Art. 6: "Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto".

Comma 3. In relazione alle esigenze connesse alla esplicazione del mandato consiliare, a ciascun consigliere regionale è dovuta per l'intera legislatura, a titolo di concorso spese, il corrispettivo importo mensile di un biglietto ferroviario di prima classe valido per il percorso di tremila chilometri.

Nota all'art. 31

Comma 2

Legge regionale 17 ottobre 2005 n. 17: "Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo".

Art. 1: “Termine a provvedere per le commissioni consiliari”.

1. I pareri sugli atti amministrativi previsti dalla legislazione vigente, se non è stabilito un termine più breve, sono resi dalle competenti commissioni consiliari entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine senza che le commissioni si siano pronunciate, il parere si intende acquisito in senso favorevole.

2. È fatto obbligo agli uffici delle commissioni di comunicare immediatamente ai componenti delle stesse gli atti di cui al comma 1. I Presidenti iscrivono l'argomento all'ordine del giorno della commissione entro sette giorni dall'assegnazione. In mancanza vi provvede il Presidente del Consiglio nelle successive quarantotto ore.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso dal 16 luglio al 14 settembre di ogni anno.

Comma 3

Legge regionale 30 aprile 2002 n. 7: “Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76”.

Art. 28: Fondi di riserva

Comma 6. Il fondo di riserva di cassa è utilizzato per integrare o istituire gli stanziamenti di cassa di altre unità previsionali di base. L'importo del fondo non può essere superiore ad un dodicesimo dell'ammontare complessivo delle spese previste dal bilancio di cassa.

Nota all'art. 32

Comma 1

Legge regionale 24 luglio 2007 n. 8: “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati.”

Art. 20: “Vigilanza”.

Comma 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza ed ispezione delle ASL - ispettori micologi e tecnici della prevenzione - alle guardie giurate campestri, alle guardie giurate volontarie, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, nonché ai soggetti di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 10.

Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773: “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.”

Art. 138 (art. 139 T.U. 1926).

1. Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non avere riportato condanna per delitto;

5° essere persona di ottima condotta politica e morale;

6° essere munito della carta di identità;

7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata .

Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-*bis*, comma 3.

Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al D.M. 30 ottobre 1996, n. 635 del Ministro dell'interno. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.

Comma 2

Legge regionale 7/2002:” già citata nella nota all’ art.31”

Art. 3: “Principi generali”.

Comma 8. La realizzazione delle spese vincolate correlate con le relative entrate avviene in ossequio dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, preservando gli equilibri finanziari del bilancio. I dirigenti competenti per materia nelle decretazioni di impegno e di liquidazione delle spese vincolate correlate con le relative entrate verificano la compatibilità con le previsioni dei mezzi finanziari e dell'accertamento delle fonti di finanziamento.

9. Il totale delle erogazioni previste in bilancio non può essere superiore, per ciascun esercizio, al totale degli incassi previsti, aumentato del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio.

Nota all'art. 33

Comma 1

Legge regionale 30 gennaio 2008 n. 1: "già citata nella nota all'art.4".

Art. 13: "Fondo di credito e garanzia per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata".

1. È istituito un Fondo rotativo di credito e garanzia finalizzato a:

a) fornire le garanzie richieste dal sistema bancario per la concessione di mutui per l'acquisto di immobili destinati a prima casa;

b) favorire la concessione di mutui agevolati, anche mediante la partecipazione della Regione attraverso contributi in conto interessi.

2. I benefici di cui al comma 1, lettera b) sono finalizzati anche al pagamento di rate di mutui già concessi nell'ultimo triennio.

3. Al Fondo affluisce una quota parte delle risorse per annualità future spettanti alla Regione Campania in virtù dell'accordo di programma stipulato in data 26 ottobre 2000 con il Ministero dei lavori pubblici. Eventuali rientri per capitale ed interesse sono destinati ad incrementare il Fondo stesso.

4. La Giunta regionale, su proposta del competente assessore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l'entità, le modalità ed i criteri di accesso al Fondo rinviando, per la gestione dello stesso, alla integrazione della convenzione stipulata con la Cassa depositi e prestiti in data 20 luglio 2001 che snellisca le procedure e la tempistica con oneri ridotti a carico dell'amministrazione regionale.

Lettera a)

Decreto legge 30 novembre 2003 n.269: "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici".

Art.5

Comma 7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:

a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato. L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);

b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre

operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali.

Legge 24 novembre 2003 n. 326: “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”.

Nota all'art. 34

Comma 1

Legge regionale 1 febbraio 2005 n. 2: “Disposizioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane”.

Nota all'art. 35

Comma 1

Art. 43 dello Statuto: “ Procedura di approvazione”

Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Art.45 dello Statuto: “ Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali”

.....omissis..... La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.”